



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

ESAME ABBINATO

PL n. 228/10

di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, 39 e ss.mm.ii."

relatore: F. SERGIO;

PL n. 85/10

di iniziativa del Consigliere G. GIUDICEANDREA recante:

"Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i."

relatore: F. SERGIO;

Testo del Provvedimento

PL n. 85/10^ : <i>Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i.</i>	pag. 4
Raffronto - Testo vigente e proposta di modifica.	pag. 6
PL n. 228/10^ " <i>Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e ss.mm.ii.</i> " (Relazione illustrativa, relazione tecnico-finanziaria, articolato, raffronto).	pag. 7
Raffronto PL 85/X e 228/X	pag. 15

Normativa nazionale

L. 6 novembre 2012, n. 190. (Art. 1, cc. 49 e 50) <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.</i>	pag. 18
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. <i>Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</i>	pag. 20

Normativa regionale

L.R. 4 agosto 1995, n. 39. <i>Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.</i>	pag. 36
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 34, 39) <i>Statuto della Regione Calabria.</i>	pag. 42
L.R. 3 giugno 2005, n. 12. <i>Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.</i>	pag. 44

Normativa comparata

REGIONE ABRUZZO - L.R. 12 agosto 2005, n. 27. <i>Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo.</i>	pag. 48
REGIONE BASILICATA - L.R. 5 aprile 2000, n. 32. <i>Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.</i>	pag. 51
REGIONE CAMPANIA - L.R. 7 agosto 1996, n. 17. <i>Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.</i>	pag. 62
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 27 maggio 1994, n. 24.	pag. 73

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale.

REGIONE LIGURIA - L.R. 14 dicembre 1993, n. 55. pag. 88

Norme in materia di nomine di competenza della Regione.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 4 dicembre 2009, n. 25. pag. 93

(Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.) [pag. 81] - L.R. 10 dicembre 2008, n. 32. (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione.)[pag. 96]

REGIONE MARCHE - L.R. 5 agosto 1996, n. 34. pag. 108

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

REGIONE MOLISE - L.R. 2 agosto 2002, n. 16. pag. 121

Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.

REGIONE PIEMONTE - L.R. 23 marzo 1995, n. 39. pag. 129

Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.

REGIONE UMBRIA - L.R. 21 marzo 1995, n. 11. pag. 140

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

REGIONE VENETO - L.R. 22 luglio 1997, n. 27. pag. 151

Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.

Proposta di legge n. 85/10^

Relazione

L'abrogazione del secondo comma bis della l.r. 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i. — che norma la possibilità per i Consiglieri regionali che hanno esercitato il mandato per una legislatura di potere derogare di fatto - dal possesso dei requisiti e dell'esperienza ritenute invece necessarie ed indispensabili per ogni altra persona chiamata a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione crea di fatto, allo stato attuale, una condizione di privilegio iniziale a favore di quanti già consiglieri regionali seppur privi di ogni condizione necessaria possano per questa via ricoprire incarichi ad altri nelle medesime condizioni invece preclusi.

Alla luce di quanto sopra, con la presente si propone l'immediata abrogazione del comma in questione nell'intento di favorire ogni pari opportunità tra tutte le persone interessate a ricoprire funzioni ed incarichi in rappresentanza della Regione Calabria.

Relazione finanziaria

Titolo : "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1995 n. 39 e s.m.i.".

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
_____	_____	_____	_____	0,00/_____

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
_____	_____	_____	_____	_____
Totale				0,00/_____

Art. 1
(Modifica all'art. 8)

1. Il comma 2 bis dell'art.8 della L.R. 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i, è abrogato.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RAFFRONTO

<p>L.R. 4 agosto 1995, n. 39. <i>Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.</i></p>	<p>Proposta di legge n. 85/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale Giudeceandrea recante: "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i."</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>Art. 8 Requisiti per le nomine.</p>	<p>Art. 8 Requisiti per le nomine.</p>
<p>1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione o per scelte di alcuno dei suoi organi, debbono possedere i requisiti necessari e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione statale vigente nel momento in cui viene effettuata la nomina o designazione.</p> <p>2. I requisiti di cui al comma precedente devono risultare da apposito «curriculum» ricavabile dall'esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all'incarico, che ogni aspirante alla nomina depositata presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della seduta in cui la nomina viene trattata.</p> <p>2-bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo se l'aspirante alla nomina ha esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>2-bis. <i>Abrogato.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

N.ro 228/10[^]1^A COMM. CONSILIARE2^A COMM. CONSILIARE**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante: "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e ss.mm.ii."**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira a garantire maggiore trasparenza, chiarezza e democraticità alle norme che sovrintendono la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio per le nomine di competenza del Consiglio regionale. Al tal fine, si è valutata l'opportunità di proporre modifiche di esclusivo carattere ordinamentale, alla legge regionale in oggetto epigrafata.

La proposta di legge si compone di 3 articoli.

Il primo è finalizzato ad attuare la modifica della legge regionale 39/1995 nei seguenti termini:

- I commi 1 e 2 dell'art. 1 disciplinano il potere sostitutivo, tale aspetto mira a superare l'impasse della mancata nomina con il termine perentorio entro il quale procedere all'attivazione del potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio coinvolgendo nella procedura non solo i capigruppo ma anche la Commissione consiliare competente per gli Affari istituzionali. In tal modo il Presidente del Consiglio, organo monocratico, verrebbe supportato nella scelta da altri organismi consiliari, al fine di preservare il principio di democraticità che deve caratterizzare l'esercizio di ogni potere legittimamente riconosciuto.
- Il comma 3 dell'art. 1 sostituisce l'articolo 8. Tale modifica individua l'apposito settore burocratico preposto alla verifica dei requisiti, oltre alla previsione della pubblicazione sul sito internet dell'elenco relativo alle nomine.
- Il comma 4 dell'art. 1 indica i contenuti che deve recare l'albo unico delle nomine istituito presso il consiglio regionale.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di modifica della citata legge regionale. Ed infine l'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali oltre a prevedere, esplicitamente, l'urgenza dell'entrata in vigore al giorno successivo alla sua pubblicazione.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16723 del 12.09.2017

Classificazione 02.05

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene modifiche alla legge regionale 39/1995 di natura ordinamentale, procedimentale e organizzative che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Infatti, l'articolo 1 non produce un diretto impatto economico – finanziario sul bilancio regionale in quanto trattasi di una modifica che attiene alla procedura di attivazione ed esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale secondo quanto illustrato nella relazione introduttiva. Trattasi di disposizioni che statuiscono l'iter procedurale relativo a semplici atti amministrativi, dai quali non derivano effetti finanziari a valere sul bilancio regionale.

Inoltre, a suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in base alle suddette motivazioni, la presente legge reca all'articolo 2 la clausola di neutralità finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo: Proposta di legge recante: Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e ss.mm. ii.

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata oltre che dal complesso delle disposizioni in essa recate, ha natura procedimentali e organizzative ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Modifica procedura di attivazione ed esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale	//	//	0,00 €
//	//	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2² Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//
Totale	//	//	//

¹ La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

² Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e ss.mm.ii.)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 le parole: “ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “il Consiglio regionale viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente sulle nomine incluse nell'elenco di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 10 della presente legge. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi sessanta giorni, sentiti i capigruppo consiliari, previo il parere di cui all'art. 2 bis della presente legge.”.

2. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 è inserito il seguente articolo: “Art. 2 bis - Parere della Commissione consiliare. 1. Le nomine adottate nell'esercizio delle funzioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, sono effettuate, previo parere della Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali. 2. Il Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Settore Ufficio di Presidenza, trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine, di norma non superiore ai trenta giorni, entro il quale la stessa deve esprimere il parere. 3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale. 4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Presidente del Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina secondo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.”

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 è sostituito dal seguente: “3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con il supporto dell'apposita struttura burocratica di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali, oltre alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet di cui all'articolo 10, comma 1 della presente legge.”;

4. all'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pubblicato in una apposita sezione della homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale secondo modalità tali da assicurare una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma “1 bis. L'albo dovrà indicare: a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi; b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico; c) l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere; d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico; e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico; f) le persone in carica.”.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge si applica alle nomine non ancora effettuate alla data di entrata in vigore.

2. Restano in ogni caso salve le candidature e le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

F.to FRANCO SERGIO

<p>L.R. 4 agosto 1995, n. 39. (Stralcio)</p> <p>Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.</p>	<p>Nuova formulazione recata nella proposta del Consigliere Sergio</p>
<p>(...)</p> <p>Art. 2</p> <p>Scadenza e ricostituzione degli organi.</p> <p>1. La ricostituzione degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.</p> <p>2. Ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'articolo 6.</p> <p>3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>4. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 2 e 3 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.</p>	<p>(...)</p> <p>Art. 2</p> <p>Scadenza e ricostituzione degli organi.</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, il Consiglio regionale viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente sulle nomine incluse nell'elenco di cui al comma 1 bis dell'articolo 10 della presente legge. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi sessanta giorni, sentiti i capigruppo consiliari, previo il parere di cui all'art. 2 bis della presente legge.</p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>Art. 2 bis</p> <p>Parere della Commissione consiliare.</p> <p>1. Le nomine adottate nell'esercizio delle funzioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, sono effettuate, previo parere della Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Settore Ufficio di Presidenza, trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari</p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">(...) Art. 8 Requisiti per le nomine.</p> <p>1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione o per scelte di alcuno dei suoi organi, debbono possedere i requisiti necessari e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione statale vigente nel momento in cui viene effettuata la nomina o designazione.</p> <p>2. I requisiti di cui al comma precedente devono risultare da apposito «curriculum» ricavabile dall'esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all'incarico, che ogni aspirante alla nomina depositata presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della seduta in cui la nomina viene trattata.</p> <p>2-bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo se l'aspirante alla nomina ha esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali.</p>	<p>istituzionali, indicando il termine, di norma non superiore ai trenta giorni, entro il quale la stessa deve esprimere il parere.</p> <p>3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Presidente del Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina secondo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.</p> <p style="text-align: center;">(...) Art. 8 Requisiti per le nomine.</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>2-bis. <i>Identico</i></p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con il supporto dell'apposita struttura burocratica di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani</p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>(...)</p> <p>Art. 10 <i>Dati sulle nomine.</i></p> <p>1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.</p> <p>2. La Presidenza del Consiglio regionale per i casi in cui le nomine siano di competenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta in tutti gli altri casi, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.</p> <p>(...)</p>	<p>nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali, oltre alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet di cui all'articolo 10, comma 1 della presente legge.</p> <p>(...)</p> <p>Art. 10 <i>Dati sulle nomine.</i></p> <p>1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pubblicato in una apposita sezione della homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale secondo modalità tali da assicurare una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.</p> <p>1 bis. L'albo dovrà indicare:</p> <p>a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi;</p> <p>b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico;</p> <p>c) l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere;</p> <p>d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;</p> <p>e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico;</p> <p>f) le persone in carica.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>(...)</p>

F.to FRANCO SERGIO

RAFFRONTO

Proposta di legge n. 85/10 [^] di iniziativa del Consigliere regionale Giudeceandrea recante: <i>“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i.”.</i>	Proposta di legge n. 228/10 [^] di iniziativa del Consigliere regionale F. Sergio recante: <i>“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i.”</i>
(...)	Art. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e ss.mm.ii.)
	<p>1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 le parole: “ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “il Consiglio regionale viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente sulle nomine incluse nell'elenco di cui al comma 1 bis dell'articolo 10 della presente legge. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi sessanta giorni, sentiti i capigruppo consiliari, previo il parere di cui all'art. 2 bis della presente legge.”.</p> <p>2. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 è inserito il seguente articolo: “Art. 2 bis - Parere della Commissione consiliare. 1. Le nomine adottate nell'esercizio delle funzioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, sono effettuate, previo parere della Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali.2. Il Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Settore Ufficio di Presidenza, trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine, di norma non superiore ai trenta giorni, entro il quale la stessa deve esprimere il parere.3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Presidente del Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina secondo</p>

PL 85/10^

PL 228/10^

Art. 1
(Modifica all'art. 8)

1. Il comma 2 bis dell'art.8 della L.R. 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i, è abrogato.

l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.”

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 è sostituito dal seguente: “3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con il supporto dell'apposita struttura burocratica di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali, oltre alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet di cui all'articolo 10, comma 1 della presente legge.”;

4. all'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pubblicato in una apposita sezione della homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale secondo modalità tali da assicurare una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma “1 bis. L'albo dovrà indicare: a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi; b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico; c) l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere; d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico; e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico; f) le persone in carica.”.

PL 85/10^**PL 228/10^**

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. *Identico.*

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è **dichiarata urgente ed** entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 2

*(Clausola di **neutralità** finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge si applica alle nomine non ancora effettuate alla data di entrata in vigore.
2. Restano in ogni caso salve le candidature e le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione **Calabria (BURC)**.

L. 6 novembre 2012, n. 190. (Art. 1, cc. 49 e 50)***Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.***

Publicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.

Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(...)

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. ⁽¹⁹⁾

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

Normativa nazionale

L. 6 novembre 2012, n. 190. (Art. 1, cc. 49 e 50)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. ⁽²⁰⁾

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39*.

(20) Vedi, anche, il *D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39*.

(...)

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Publicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Capo I

Principi generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro,

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale ⁽²⁾

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali ⁽³⁾

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(3) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali ⁽⁴⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

(4) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico ⁽⁵⁾

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁽⁶⁾

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

(5) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ^o

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁽⁸⁾

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁽⁹⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(9) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Capo VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. ⁽¹⁰⁾

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. ⁽¹⁰⁾

(10) Comma così modificato dall' art. 54-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(11) Comma così sostituito dall' art. 54-ter, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.
-

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
-

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
 2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.
 3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.
-
-

Art. 23 Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L.R. 4 agosto 1995, n. 39.***Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.***

Publicata nel B.U. Calabria 11 agosto 1995, n. 85.

Art. 1***Ambito di applicazione.***

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti.
 2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano, altresì, alle nomine dei componenti degli organi di persone giuridiche e società a partecipazione regionale, nonché alle nomine di organi monocratici di amministrazione straordinaria per le quali è previsto il termine della durata in carica.
 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.
-

Art. 2***Scadenza e ricostituzione degli organi.***

1. La ricostituzione degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.
 2. Ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'articolo 6.
 3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.
 4. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 2 e 3 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.
-

Normativa regionale
L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.
Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

Art. 3

Scadenza per fine legislatura.

1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.
 2. Qualora le nomine relative alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 divengano esecutive prima della scadenza del termine indicato nello stesso comma, esse sono immediatamente operative.
-
-

Art. 4

Scadenza per disposizione di legge.

1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è fissata da specifiche disposizioni di legge scadono con lo spirare del termine previsto dalle citate disposizioni.
-
-

Art. 5

Nomine su designazione.

1. Quando gli organi regionali debbono provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria.
2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a costituire ugualmente il collegio, purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti. In tal caso il Collegio opera nella pienezza dei poteri e viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.
3. Nel caso in cui non è possibile costituire il collegio con le modalità di cui al comma precedente, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva.

Ove, invece, si tratti di organi di amministrazione attiva, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostruzione dell'organo.

Normativa regionale
L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.
Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 3, alla nomina di un Commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

Art. 6

Regime di proroga ²⁾.

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi amministrativi non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

2. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposti indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

3. Gli organi costituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non è esaurito.

(2) Vedi anche l'*art. 1, commi 2 e 7, L.R. 3 giugno 2005, n. 12.*

Art. 7

Responsabilità.

Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa e quanti non hanno esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla presente legge.

Art. 8

Requisiti per le nomine.

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione o per scelte di alcuno dei suoi organi, debbono possedere i requisiti necessari e l'esperienza adeguata per esercitare le

Normativa regionale
L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.
Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

dette funzioni e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione statale vigente nel momento in cui viene effettuata la nomina o designazione.

2. I requisiti di cui al comma precedente devono risultare da apposito «curriculum» ricavabile dall'esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all'incarico, che ogni aspirante alla nomina depositata presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della seduta in cui la nomina viene trattata.

2-bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo se l'aspirante alla nomina ha esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura ⁽³⁾.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali ⁽⁴⁾.

(3) Comma aggiunto dall'art.1, L.R. 29 marzo 1999, n. 7

(4) Vedi, al riguardo, la *Delib.U.P. 17 ottobre 2000, n. 74*.

Art. 9

Adempimenti successivi alla nomina.

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione dichiarando nel contempo:

a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative;

b) l'inesistenza di conflitti d'interesse in relazione all'incarico da assumere;

c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie del nucleo familiare.

2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono tenute a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. Analoga comunicazione, per quanto concerne il punto c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Normativa regionale
L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.
Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

4. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza della nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.

Art. 10

Dati sulle nomine.

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.

2. La Presidenza del Consiglio regionale per i casi in cui le nomine siano di competenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta in tutti gli altri casi, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

Art. 11

Norme transitorie e finali.

1. In sede di prima applicazione i termini fissati al precedente articolo 6 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13 nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme di cui alla presente legge ⁽⁵⁾.

(5) Articolo così modificato dall'*art. 2, L.R. 29 marzo 1999, n. 7.*

Normativa regionale
L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.
Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

Art. 13

Dichiarazioni d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 34, 39)***Statuto della Regione Calabria.***

Publicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

(...)

Art. 34*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
 - b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 - c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
 - d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
 - e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
 - f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
 - g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
 - h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
 - i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
 - l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
 - m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
 - n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
-
-

(...)

Art. 39

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
 2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
 3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
 4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.
-
-

(...)

L.R. 3 giugno 2005, n. 12.***Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.***

Publicata nel B.U. Calabria 1° giugno 2005, n. 10, suppl. straord. 7 giugno 2005, n. 4.

Art. 1***Disposizioni in materia di nomine e personale.***

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto ⁽³⁾.

2. Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, le autorità competenti procedono, in applicazione delle relative norme di settore, al conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che ne abbiano titolo. Sino ad allora, trova applicazione il disposto dell'*art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39* ed il termine di proroga di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla Regione ed ai terzi interessati.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell'esercizio di poteri sostitutivi dell'Assemblea nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari, spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale.

4. Le disposizioni che precedono si applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione, da parte delle autorità indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale ⁽³⁾.

5. È fatto obbligo, con personale responsabilità in caso di omissione, al legale rappresentante ed al dirigente o funzionario più elevato in grado, appartenenti alla struttura organizzativa cui

Normativa regionale
L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.

fanno parte uno o più persone che versano nella situazione prevista dal precedente comma, di comunicare il nominativo e la carica rivestita da queste ultime al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. In attuazione dell'art. 50, comma 6, dello Statuto regionale, tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.

7. I nuovi incarichi sono formalmente conferiti nei sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza dei precedenti e, nelle more, si applica il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni.

8. La previsione di cui al sesto comma opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica.

9. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31:

- le parole «o che provenga dai settori della docenza universitari, o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato con esperienza quindicinale, e che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 per la nomina a direttore generale» sono sostituite dalle parole «ovvero che provenga dai settori della docenza universitari con esperienza quindicinale o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato ed abbia conseguito la nomina a magistrato di Corte di Appello od a qualifica equiparata, purché sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 per la nomina a direttore generale, ad eccezione dei cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale»;

- le parole «direttore generale», ripetute per due volte, sono sostituite dalle parole «dirigente generale».

10. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è così sostituito:

«5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie».

11. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

«6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data

Normativa regionale
L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.

di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente».

12. Ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, il Dipartimento dell'Assessorato alla sanità provvede a verificare trimestralmente, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, a partire dal primo trimestre dell'anno in corso ed in contraddittorio con gli organi di controllo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, l'andamento dell'equilibrio economico-finanziario delle medesime aziende.

13. In sede di prima applicazione la verifica viene attivata entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario comporta:

- a) la decadenza dei Direttori Generali;
- b) il blocco delle assunzioni;
- c) il blocco dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario;
- d) l'attivazione di misure idonee per la riconduzione in equilibrio delle gestioni.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 2010, n. 34 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2010, n. 6, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui tale disposizione si applica ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpocal).

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 2010, n. 34 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2010, n. 6, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui tale disposizione si applica ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpocal).

Art. 2

1. All'*articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata.».

Normativa regionale
L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.

Art. 3

1. In attesa della armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo Statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 12 agosto 2005, n. 27.

Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 31 agosto 2005, n. 44.

Art. 1

Principi generali.

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria potestà amministrativa, riconosciuta dall'art. 117, comma 4, della Costituzione, disciplina l'organizzazione, la durata ed il regime degli organi dei propri enti ed organismi dipendenti nel rispetto del principio di separazione tra politica ed amministrazione al fine di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.

2. Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di istituti, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449, commi 1° e 3° secondo capoverso, e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centottanta) giorni. Per le società di capitali in osservanza delle disposizioni del codice civile, per le nuove nomine occorre aspettare la prima assemblea utile ove è prevista l'approvazione del bilancio ⁽²⁾.

3. Entro i centoottanta giorni successivi alla decadenza, gli organi di direzione politica competenti provvedono, nel rispetto delle procedure di settore, alla ricostituzione degli organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta conferma ⁽³⁾. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di proroga e i loro poteri sono limitati all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, ad eccezione dei componenti degli organi delle società partecipate e controllate dalla Regione.

3-bis. Gli organi di controllo degli enti di cui al comma 2 hanno una durata effettiva pari a quella determinata dalle singole leggi di settore ⁽⁴⁾.

3-ter. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo industriale di cui alla *legge regionale 22 agosto 1994, n. 56* recante "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", hanno una durata pari a cinque anni decorrenti dalla nomina.

Normativa comparata - Regione Abruzzo

L.R. 12 agosto 2005, n. 27.

Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione
Abruzzo.

La presente disposizione si applica anche ai Collegi sindacali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁶⁾.

(2) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 4 marzo 2009, n. 3, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 novembre 2009, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di commissioni e di organismi regionali o interregionali nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica hanno una durata effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi centoottanta giorni.».

(3) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 4 marzo 2009, n. 3.

(4) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 9 novembre 2009, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 9 novembre 2009, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

Art. 2*Disposizione transitoria.*

1. [All'entrata in vigore della presente legge decadono le nomine degli organi degli enti di cui al comma 2 del precedente art. 1, salvo conferma. Nei successivi quarantacinque giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1] ⁽⁶⁾.

2. [Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio pubblico, la Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede, con propria deliberazione, sentita la prima Commissione consiliare, ad omogeneizzare sulla base di criteri inerenti le dimensioni, le funzioni e le responsabilità dei singoli enti, le indennità di carica degli organi di cui al comma 2 del precedente articolo, ad eccezione delle società controllate e partecipate] ⁽⁷⁾.

3. Entro il 31 dicembre 2010, gli enti dipendenti della Regione di cui al comma 2 dell'art. 1, conformano i propri statuti alle previsioni normative di cui all'art. 1.

In particolare le società partecipate nelle quali la partecipazione consente alla Regione Abruzzo il controllo dell'assemblea straordinaria devono prevedere nei propri statuti:

a) le nomine dirette ai sensi dell'art. 2449 comma 1 c.c. nel rispetto del principio di proporzionalità tra Amministratori designati dalla Regione e la quota di partecipazione regionale alla quota di controllo del capitale societario;

b) la causa di decadenza ex art. 2399 ultimo comma c.c. per gli organi di controllo uniformata ai principi dell'art. 1 comma 2 della presente legge ⁽⁸⁾.

Normativa comparata - Regione Abruzzo

L.R. 12 agosto 2005, n. 27.

Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione
Abruzzo.

(6) Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 9 novembre 2009, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(7) Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 9 novembre 2009, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(8) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 9 novembre 2009, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti dipendenti della Regione di cui al comma 2 dell'art. 1, conformano i propri statuti alle previsioni normative di cui al precedente art. 1 e di cui al precedente comma 2.».

Art. 3
Abrogazione.

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 4
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

REGIONE BASILICATA

L.R. 5 aprile 2000, n. 32.

Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.

Publicata nel B.U. Basilicata 10 aprile 2000, n. 25.

Ai sensi dell'*art. 2, L.R. 12 settembre 2000, n. 59* la disposizione dell'*art. 1* della stessa legge si applica a partire dalla nomine effettuate a norma della presente legge.

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina l'effettuazione delle nomine e delle designazioni che competono alla Regione Basilicata in base a leggi e regolamenti statali o regionali o convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati.
2. La Regione provvede alle nomine designazioni di cui al precedente comma secondo modalità che garantiscano la presenza di uomini e di donne.
3. Le disposizioni e le procedure della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni nei casi:
 - a) di rappresentanza conferita a consigliere regionale;
 - b) di rappresentanza di diritto in funzioni di cariche ricoperte;
 - c) in cui la persona da nominare o designare sia direttamente e immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;
 - d) in cui, in forza di specifiche disposizioni, si tratti di designare dipendenti dell'amministrazione regionale in ragione dei rispettivi compiti d'ufficio;
 - e) di nomine da effettuare in base a designazioni di Enti, Istituti, Associazioni ed altri organismi pubblici e privati esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 2

Organi competenti.

1. Spetta al Consiglio regionale:

a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari, da convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati;

b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;

c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:

1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;

2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegnino l'attuazione dell'indirizzo politico - amministrativo della Regione;

d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti gli Amministratori degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.

2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti ad eccezione dei criteri di votazione stabiliti nella *legge regionale 14 giugno 1986, n. 11*, e sue successive modificazioni, istitutiva del Difensore Civico.

Art. 3

Elenco delle nomine e avvisi ⁽⁶⁾.

1. Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale dispongono, all'inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle nomine di rispettiva competenza ⁽⁶⁾.

2. L'elenco dovrà indicare:

a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi;

b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico;

c) [l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere] ⁽⁶⁾;

d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;

e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico ⁽⁶⁾;

f) le persone in carica.

3. Qualora occorresse procedere a nuove nomine e designazioni derivanti da sopraggiunte disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, elezioni suppletive, o nomine e designazioni, che con riferimento alla loro scadenza o alla richiesta di soggetti terzi, ricadono nel corso della legislatura i Presidenti del Consiglio e della Giunta provvedono, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della circostanza, alla pubblicazione dell'avviso pubblico ⁽⁷⁾.

4. [Ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui ai commi 1 e 3, il Presidente della Giunta comunica, in tempo utile, al Presidente del Consiglio l'elenco delle nomine e designazioni di propria competenza e dei singoli Assessori] ⁽⁸⁾.

(3) Rubrica così sostituita dall'art. 20, comma 1, L.R. 14 luglio 2006, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Elenco delle nomine.».

(4) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 2, L.R. 14 luglio 2006, n. 11. Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone, all'inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla sua elezione nel nuovo Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco delle designazioni e delle nomine di competenza degli organi regionali.».

(5) Lettera soppressa dall'art. 20, comma 3, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 20, comma 4, L.R. 14 luglio 2006, n. 11. Il testo originario era così formulato: «e) le indennità previste per ogni incarico;».

(7) Comma così modificato dall'art. 20, comma 5, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

(8) Comma soppresso dall'art. 20, comma 6, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

Art. 4

Proposte di nomine e designazioni e relativa documentazione.

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 3 ordini professionali, associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni e singoli cittadini possono presentare agli organi regionali cui spetta provvedere proposte di candidatura ⁽⁹⁾.

2. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta, i Gruppi consiliari ed i singoli consiglieri possono presentare candidature fino a tre giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione per la nomina o designazioni ad eccezione che per le nomine per le quali è richiesta una specifica competenza ⁽¹⁰⁾.

3. In riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma precedente titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i sessi.

4. Le proposte di candidature devono essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal candidato contenente:

a) i dati anagrafici completi e la residenza;

b) i titoli di studio;

c) il curriculum professionale e l'occupazione abituale;

d) l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso Società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;

e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;

f) l'inesistenza delle situazioni richiamate dalla *legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni;

g) l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'incarico da ricoprire;

h) la disponibilità ad accettare l'incarico;

i) gli incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali;

l) l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dal successivo art. 10.

5. [Per gli incarichi di competenza degli altri organi regionali, le proposte di nomina devono essere corredate dalla medesima dichiarazione di cui al precedente comma 4] ⁽¹¹⁾.

6. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui al precedente comma 4 comporta, in caso di elezione, la decadenza della nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

7. [Gli eletti, i designati ed i nominati devono presentare all'inizio ed alla scadenza dell'incarico copia della più recente dichiarazione dei redditi] ⁽¹²⁾.

8. [I termini e le modalità di presentazione delle candidature di cui al comma 1 del presente articolo valgano anche qualora le nomine e designazioni siano di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente] ⁽¹³⁾.

(9) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 7, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 8, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

(11) Comma soppresso dall'*art. 20, comma 9, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

(12) Comma soppresso dall'*art. 20, comma 9, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

(13) Comma soppresso dall'*art. 20, comma 9, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.*

Art. 5

Parere della Commissione consiliare.

1. Le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale, disciplinate dalla presente legge sono soggette al parere della Commissione consiliare competente per le questioni istituzionali ⁽¹⁴⁾.
2. La Commissione esprime il proprio parere sulla base dei dati documentali e di valutazione forniti a corredo delle proposte di candidatura.
3. Spetta alla Commissione valutare per ogni nomina o designazione i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico quando non vi siano specifiche indicazioni nelle leggi, negli statuti, nei regolamenti e nelle convenzioni o quando ricorrano previsioni normative generiche.
4. La Commissione esamina singolarmente le proposte di candidatura agli incarichi e verifica la rispondenza tra i requisiti posseduti dai candidati e quelli richiesti specificamente dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni o determinati ai sensi del precedente comma.
5. La Commissione esprime il proprio parere entro dieci giorni da quando è pervenuta la richiesta e comunque non oltre il quarantaduesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3. Trascorso tale termine, in mancanza dell'espressione del parere della Commissione, il Consiglio regionale può procedere alla nomina o alla designazione dando atto che le persone da nominare o designare siano in possesso dei necessari requisiti ed acquisendo, comunque, la dichiarazione di cui al precedente art. 4 ⁽¹⁵⁾.
6. Qualora il Consiglio regionale ritenga di procedere a nomine o designazioni che hanno ottenuto il parere negativo della Commissione deve riformulare, motivandola, la richiesta di parere, che va espresso entro cinque giorni dalla richiesta ⁽¹⁶⁾.

(14) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 10, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.*

(15) Periodo così modificato dall'*art. 20, comma 11, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.*

(16) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 12, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.*

Art. 6

Modalità di elezione.

1. La elezione o la designazione da parte del Consiglio regionale di sei o più rappresentanti della Regione presso Enti, Istituti ed Organismi pubblici e privati in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni, avviene con sistema proporzionale, su liste concorrenti

presentate dai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composte da un numero massimo pari ai due terzi dei candidati da designare o da eleggere.

2. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri eletti o designati, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista comprendente il rinunciatario o il decaduto.

3. Le liste sono validamente presentate se composte da candidati, sui quali ha espresso un parere favorevole la competente Commissione consiliare, o se, in caso di inadempienza di questa, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 4.

4. L'elezione da parte del Consiglio regionale di rappresentanti della Regione di numero inferiore a sei avviene a maggioranza e con voto limitato ad un massimo di due terzi dei candidati da eleggere.

Art. 7

Nomina dei Revisori dei Conti e dei componenti i collegi sindacali ⁽¹⁷⁾.

1. Per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali si procede attraverso la pubblicazione degli elenchi ed avvisi di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Le candidature per l'incarico di revisore dei conti e di componente di collegi sindacali devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso e devono essere corredate dalla medesima dichiarazione prevista al comma 4 dell'articolo 4 della presente legge, nonché di ogni altra documentazione richiesta nell'avviso pubblico.

3. I revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali sono nominati o designati dal Consiglio regionale senza vincolo di comparazione, tra i candidati che siano revisori contabili ai sensi dell'*articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88* ed abbiano esercitato tale attività in enti pubblici o società private per almeno tre anni e che non si trovano in alcuna delle situazioni di cui alla *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modificazioni, né in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

4. Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento di nomina del Collegio.

5. La revoca dell'incarico è disposta in caso di accertate gravi violazioni di legge o per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti ⁽¹⁸⁾.

(17) Vedi anche, per la disapplicazione della proroga del termine disposta dalla *L.R. 16 novembre 2005, n. 29* nei riguardi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, l'art. 5 della suddetta legge.

(18) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, L.R. 12 settembre 2000, n. 58* e dagli *articoli 1 e 2, L.R. 19 maggio 2004, n. 10*, è stato poi così sostituito dall'*art. 20, comma 13, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Elenco dei Revisori dei Conti e dei componenti i collegi sindacali. 1. Per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali si procede attraverso sorteggio in seduta pubblica tra gli iscritti, nell'elenco istituito con la presente legge.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco dei revisori dei conti a cui possono essere iscritti coloro che sono revisori contabili ai sensi dell'*art. 1 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88* ed abbiano esercitato tale attività in Enti pubblici o società private per almeno tre anni e che non si trovino in alcuna delle situazioni richiamate dalla *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro 15 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso pubblico per la formazione dell'Elenco di cui al precedente comma 2, per consentire agli interessati di presentare le relative domande.

4. L'avviso dovrà indicare i requisiti che i candidati devono possedere, i termini di scadenza entro cui presentare le domande e la documentazione da allegare alla domanda.

5. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma 3, l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità e dispone la pubblicazione dell'elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. In relazione alle nomine e designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, con avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 15 giorni prima, indica le nomine o le designazioni da effettuare specificando la data e l'ora nella quale l'ufficio di Presidenza del Consiglio, in seduta pubblica, procederà al sorteggio tra i nominativi compresi nell'elenco di cui al comma 2.

7. Nel caso in cui oltre ai requisiti essenziali per l'iscrizione nell'elenco, per specifiche nomine siano richiesti ulteriori particolari requisiti, il sorteggio sarà effettuato solo tra gli iscritti nell'elenco che sono in possesso di tali requisiti.

8. Se l'Elenco risulta carente rispetto a particolari requisiti e professionalità, il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso pubblico per la presentazione delle specifiche domande. Tra le domande pervenute che risultano idonee si procederà ad un sorteggio seguendo la procedura indicata nel comma 6.

9. I revisori dei conti sorteggiati sono nominati o designati dal Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e della assenza di cause di incompatibilità in relazione all'incarico da ricoprire.

10. [I nominativi sorteggiati, sulla base delle procedure previste dal presente articolo, sono cancellati dall'Elenco e non possono più partecipare a successivi sorteggi fino a quando l'Elenco non sarà esaurito] (comma abrogato dall'*art. 1, L.R. 19 maggio 2004, n. 10*).

11. Il Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, dispone, con le procedure del comma 3 e seguenti, l'apertura dei termini per l'aggiornamento dell'Elenco di cui al comma 2.

12. La nomina o designazione a revisore supplente o a componente supplente di un Collegio Sindacale, nonché la rinuncia alla nomina o alla designazione, non comporta la cancellazione dall'Elenco». Per l'approvazione del regolamento relativo al sorteggio previsto nel comma 1 del presente articolo, nella versione precedente alla sua sostituzione (soprariportato) vedi la *Delib. U.P. 5 settembre 2000, n. 336*.

Art. 8

Durata in carica, proroga, rinnovo e decadenza degli organi di amministrazione.

1. Gli eletti, nominati o designati in Enti ed organismi regionali o sub regionali, ad eccezione dei casi in cui il termine di scadenza è fissato in leggi statali ed in ordinamenti di Enti ed Organismi esterni alla Regione, durano in carica per il periodo previsto dalla legislazione regionale e, comunque, non oltre la durata di ogni singola legislatura regionale e per non più di

45 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 3, salvo deroghe esplicitamente contenute in disposizioni di legge.

2. Gli organi scaduti, nel periodo in cui agiscono in regime di proroga, possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili.

3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi.

4. Nei casi in cui ricorrano le condizioni per lo scioglimento di organi con la conseguente nomina di commissari, la ricostituzione degli organi deve avvenire entro 90 giorni dalla nomina dei commissari.

5. Nel caso di rappresentanza conferita a consigliere regionale, quest'ultimo non potrà permanere nel medesimo incarico per una durata superiore a 10 anni ⁽¹⁹⁾.

(19) Il termine è stato differito dall'art. 2, L.R. 16 novembre 2005, n. 29 di non oltre 240 giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge (vedi anche il successivo art. 3).

Art. 9

Poteri sostitutivi di nomina ⁽²⁰⁾.

1. Per le nomine spettanti al Consiglio regionale, ove questo non procede ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, esso viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente, entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi tre giorni, sentiti i capigruppo consiliari ⁽²¹⁾.

2. In caso di inadempienze relative a nomine da effettuarsi con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 4 del precedente art. 6, nell'effettuazione delle nomine il Presidente del Consiglio regionale terrà conto delle liste o delle candidature, anche parziali, eventualmente presentate nei termini e sostenute da una documentazione probante.

3. Per le nomine spettanti alla Giunta regionale, ove questa non proceda ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, essa viene convocata d'urgenza per deliberare esclusivamente entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora la Giunta regionale non vi provveda, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale che adotta i relativi decreti entro i successivi tre giorni ⁽²²⁾.

4. In assenza o, comunque, in carenza di designazioni da parte di soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il Consiglio o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone al posto di

quelle per le quali non siano state avanzate candidature validamente documentate e di numero sufficiente.

5. Per le nomine effettuate in regime di potere sostitutivo non è richiesta l'acquisizione del parere della Commissione consiliare, di cui al precedente art. 5, ma chi procede ad effettuare le nomine è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.

(20) Vedi anche l'art. 4, L.R. 16 novembre 2005, n. 29.

(21) Comma così modificato per effetto dell'art. 2, L.R. 12 settembre 2000, n. 58 il quale dispone che il richiamo normativo all'art. 7, comma 1, contenuto nel presente comma deve intendersi correttamente riferito all'art. 8, comma 1.

(22) Comma così modificato per effetto dell'art. 2, L.R. 12 settembre 2000, n. 58 il quale dispone che il richiamo normativo all'art. 7, comma 1, contenuto nel presente comma deve intendersi correttamente riferito all'art. 8, comma 1.

Art. 10 *Incompatibilità.*

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le funzioni di:
 - a) membro del Governo o del Parlamento nazionale o europeo;
 - b) membro della Giunta o del Consiglio regionale, fatti salvi i casi di cui al comma 3 del precedente art. 1;
 - c) Presidente, Assessori, Consiglieri delle Amministrazioni Provinciali;
 - d) dipendente dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, il quale assolva mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;
 - e) Magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
 - f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
 - g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.
2. Sono fatte salve eventuali incompatibilità sancite espressamente da leggi dello Stato o da normative o regolamenti di istituzioni o organismi extra o sovraregionali.
3. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata, al momento dell'accettazione dell'ultimo incarico, non elimini le cause d'incompatibilità presentando le dimissioni delle cariche incompatibili e astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11*Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.*

1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dell'incarico ricoperto.
2. Non è consentito essere nominati per lo stesso o per altro incarico, compreso tra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno o più incarichi per un periodo pari o superiore a dieci anni salvo quanto previsto al successivo comma 3 ⁽²³⁾.
- 2-bis. Non sono computati nel calcolo dei dieci anni di cui al comma 2 i periodi di tempo di permanenza nella carica di sindaco supplente ⁽²⁴⁾.
3. Alla scadenza della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, i revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali non possono essere rinnovati nell'incarico presso lo stesso ente ⁽²⁵⁾.

(23) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 14, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 42, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45* della stessa legge).

(25) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 15, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

Art. 12*Obblighi, revoca, decadenza dei nominati ⁽²⁶⁾.*

1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione nell'espletamento del proprio mandato sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1 gli organi regionali, che hanno provveduto alla nomina o designazione, possono revocarla, sentita per le nomine di competenza del Consiglio la Commissione consiliare competente ⁽²⁷⁾.
3. [In presenza di trasgressioni delle previsioni della presente legge, il Consiglio regionale, entro il termine perentorio di 30 giorni, dichiara la decadenza dagli incarichi della persona interessata] ⁽²⁸⁾.

(26) Vedi, anche, l'*art. 26, comma 6, L.R. 2 febbraio 2004, n. 1*.

(27) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 16, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

(28) Comma soppresso dall'*art. 20, comma 17, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

Art. 13

Abrogazioni.

1. È abrogata la *legge regionale 31 maggio 1993, n. 27*, nonché tutte le altre norme della legislazione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 14

Pubblicazione della legge.

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE CAMPANIA

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

Pubblicata nel B.U. Campania 9 agosto 1996, n. 51.

Art. 1 *Finalità.*

1. Le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza della Regione Campania sono regolate dalla presente legge e sono effettuate con riferimento ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti.

2. Esse si informano ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere, in ossequio dell'articolo 5 dello Statuto ⁽³⁾.

(3) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 novembre 2011, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della stessa legge*).

Art. 2 *Deroghe.*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) alle nomine e designazioni vincolate alla titolarità di uffici o cariche già rivestite;
- b) alle designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

Art. 3 *Competenze ⁽⁴⁾.*

1. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Regione riguardanti:

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali comunque denominati;

b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni regionali.

2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.

3. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 26, comma 4, lettera e) dello Statuto della Regione Campania sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:

a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell'allegato A;

b) il difensore civico presso la Regione Campania, la commissione pari opportunità, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza ed i componenti delle consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell'allegato B.

4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell'ambito di enti ed organismi, comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione dell'organo regionale competente, si interpretano in conformità ai commi 1, 2 e 3. Nei rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 13 febbraio 2014, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Competenze. 1. Spetta al Consiglio regionale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni. 2. Spettano al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale le nomine o le designazioni espressamente attribuite a tali organi da leggi o provvedimenti.».

Art. 4*Ineleggibilità e incompatibilità*⁶⁹.

[1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

- a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunità montane ⁽⁵⁾;
- b) i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;
- c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici ⁽⁵⁾;
- d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;
- e) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;
- f) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria ⁽⁵⁾;
- g) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato ⁽⁵⁾;
- h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge;
- i) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;
- l) coniugi o parenti in linea discendente o ascendente di Consiglieri o Assessori regionali in carica ⁽¹⁰⁾;
- m) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per gli otto mesi successivi all'elezione stessa ⁽¹¹⁾.
2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
3. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con leggi regionali.
4. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce].

(5) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 5, alinea introduttivo, L.R. 27 luglio 2012, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

- (6) La presente lettera, già modificata dall'*art. 22, comma 4, L.R. 26 luglio 2002, n. 15*, è stata poi così sostituita dall'*art. 1, comma 7, L.R. 20 luglio 2010, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane e degli altri organismi previsti dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*;».
- (7) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 12, L.R. 12 novembre 2004, n. 8*.
- (8) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 31, L.R. 15 marzo 2011, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).
- (9) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 31, L.R. 15 marzo 2011, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).
- (10) Lettera aggiunta dall'*art. 44, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 15*.
- (11) Lettera aggiunta dall'*art. 32, L.R. 11 agosto 2005, n. 15*, poi così modificata per effetto della modifica apportata al citato art. 32 dall'*art. 30, comma 12, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24*.

Art. 5
Pubblicità.

1. Entro il 20 marzo ed il 2 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomina, da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale, con la indicazione, per ciascuna di esse, dei rispettivi riferimenti normativi nonché del termine entro cui devono essere effettuate ⁽¹²⁾.
2. Qualora, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, si debba procedere a sostituzioni o, per norme sopravvenute, a ulteriori nomine o designazioni, si provvede con le stesse modalità indicate nel comma 1, mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla richiesta di sostituzione o designazione da parte dell'organo o dell'Ente interessato.
3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni, con il rispetto delle modalità del presente articolo.

-
- (12) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 novembre 2011, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge).

Art. 5-bis
Strutture tecniche di supporto ⁽¹³⁾.

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

Il Consiglio e la Giunta indicano le competenti strutture tecniche di supporto presso i propri uffici che svolgono i seguenti compiti:

- a) il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere;
 - b) la definizione di un modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;
 - c) la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;
 - d) il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere.
-

(13) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 10 novembre 2011, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della stessa legge*).

Art. 6*Presentazione delle candidature.*

1. I cittadini, i consiglieri regionali, gli ordini professionali, gli Enti e le associazioni riconosciute e operanti nei settori interessati, le organizzazioni sindacali, possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, a seconda che la competenza spetti al Consiglio o alla Giunta, perentoriamente non oltre sessanta giorni prima del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.

2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è fissato in venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale.

3. Alla proposta di candidatura dovrà essere allegato:

a) un curriculum, sottoscritto dall'interessato, che contenga i dati anagrafici nonché l'indicazione del titolo di studio, della professione, delle cariche e degli incarichi ricoperti, dei requisiti di professionalità e competenza, nel settore inerente la carica da ricoprire. Le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere comprovate da attestati o certificati e, ove previsto dalla legge, dalla posizione contributiva;

b) dalla dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità dell'accettazione dell'incarico nonché dell'insussistenza delle condizioni previste dall'*articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modificazioni e integrazioni;

b-bis) autodichiarazione da cui risultano i carichi pendenti e quanto attestato nel casellario giudiziale ⁽¹⁴⁾.

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

4. La Commissione consiliare competente nell'esprimere il parere previsto dalla presente legge, valuterà prioritariamente i requisiti di professionalità e competenza di cui al comma 3, lettera a).

5. Le proposte di candidatura prive della documentazione di cui al comma 3 sono ritenute inammissibili.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 5 non si applicano in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora l'organo competente possa effettuare la nomina o designazione ricorrendo alle candidature già presentate nel procedimento di nomina dell'organo interessato.

(14) Lettera aggiunta dall'art. 52, comma 19, L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

Art. 7*Gradimento consiliare* ⁽¹⁵⁾.

1. Tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta riguardanti i componenti di organi monocratici e collegiali in enti, organismi, aziende, società e fondazioni regionali sono soggette al gradimento consiliare di cui all'articolo 48 dello Statuto, secondo le procedure definite dal Regolamento del Consiglio regionale.

(15) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 13 febbraio 2014, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta Regionale o del Presidente della Regione. 1. Le proposte di nomina o di designazione di competenza del Presidente della Regione o della Giunta regionale sono trasmesse alla commissione consiliare competente almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.

2. La richiesta di parere corredata dalla documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 deve specificare i motivi che giustificano la nomina o la designazione, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione all'incarico da conferire.

3. La commissione deve esprimere parere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta pervenuta al protocollo della stessa, anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire. Decorso tale termine il competente organo procede alla nomina anche se il parere della commissione non sia stato reso.»

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

Art. 8*Procedura per le nomine di competenza del Consiglio.*

1. Le proposte di candidatura presentate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6 sono trasmesse alla competente commissione consiliare non oltre dieci giorni dalla data di presentazione.
 2. La Commissione, entro trenta giorni da quello in cui sia pervenuta la richiesta, esprime il proprio parere. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere.
 3. Le nomine o designazioni sono iscritte dal Presidente del Consiglio regionale all'ordine del giorno della seduta del Consiglio da svolgersi almeno otto giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.
 4. Le proposte, il parere della Commissione e la sopracitata documentazione sono messi a disposizione di tutti i Consiglieri, presso la Segreteria generale del Consiglio, nei cinque giorni che precedono la seduta convocata per le nomine.
 5. Per le nomine o designazioni di cui all'articolo 5, comma 2, tutti i termini indicati nel presente articolo, fatto salvo quello previsto al comma 3, sono ridotti della metà.
-
-

Art. 8-bis*Rappresentanza di genere ⁽¹⁰⁾.*

1. Ai fini del rispetto del principio della rappresentanza di genere previsto al comma 2 dell'articolo 1, le strutture tecniche di supporto, di cui all'articolo 5-bis, provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell'anno solare di riferimento dal Consiglio e dalla Giunta, sia garantita la presenza di ogni genere negli organismi collegiali di nomina regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.
 2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni.
 3. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l'organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.
 4. Il Consiglio e la Giunta promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.
-

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

(16) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 10 novembre 2011, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge).

Art. 9
Prorogatio.

1. Gli organi di amministrazione, attiva e consultiva svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
 2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Decorso detto termine gli organi amministrativi decadono.
 3. Nel periodo in cui sono stati prorogati gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
 4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3°, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.
 5. Gli atti, eventualmente adottati dagli organi decaduti, sono nulli.
 6. Nei casi in cui i titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedono almeno tre giorni prima del termine di cui al secondo comma del presente articolo, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta i quali devono comunque provvedere entro la scadenza del termine medesimo.
 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche in tutti i casi in cui si deve provvedere alla nomina di singoli rappresentanti o al parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti, allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo.
 8. I singoli rappresentanti, nominati nella fattispecie prevista dal settimo comma del presente articolo, decadono con la scadenza naturale dell'intero organo.
-

Art. 10
Scadenza per fine legislatura.

1. Gli organi la cui durata è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

a) il centoventesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

b) il sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

2. Se entro i periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 1, il Consiglio e la Giunta regionale non procedono a nomine o designazioni che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza o al parziale rinnovo di organi, allorché la mancanza di uno o più componenti impedisca il funzionamento dell'organo, provvedono il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta, secondo la rispettiva competenza e secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 11*Divieto di cumulo degli incarichi ⁽¹⁷⁾.*

[1. Lo stesso soggetto non può cumulare più incarichi conferiti in base alla presente legge.

2. L'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la contemporanea decadenza dall'incarico ricoperto].

(17) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 5, alinea introduttivo, L.R. 27 luglio 2012, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).

Art. 12*Decadenza e revoca.*

1. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire delle situazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli altri casi previsti dalla legge.

2. Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo competente che si pronuncia entro i dieci giorni successivi.

3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.

4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina.

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13*Sospensione dall'incarico.*

1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, comporta la sospensione dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis e 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione per la durata della sospensione stessa.

Art. 14*Doveri dei nominati.*

1. Coloro che sono nominati con la procedura prevista dalla presente legge sono tenuti, entro 15 giorni dalla notifica della nomina, a comunicare al Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, nonché l'intervenuta dichiarazione ai fini fiscali di tutti i propri redditi a norma degli articoli 8 e 10 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Qualora successivamente i nominati vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. La mancanza delle comunicazioni o della rimozione delle cause di incompatibilità, di cui ai precedenti commi, comporta la decadenza dalla nomina, salvo la validità degli atti compiuti.

4. I rappresentanti della Regione, come sopra nominati, devono tenere conto delle direttive del Consiglio ovvero della Giunta, in caso di nomine di competenza di questa, e sono tenuti, se richiesti, a riferire agli organi stessi della Regione.

5. Alla sostituzione dei nominati dichiarati decaduti per l'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 2 o per mancanza dei requisiti richiesti provvede direttamente, prescindendo dalle procedure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, della presente legge, lo stesso organo che ha provveduto alla nomina.

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

Art. 15*Norma abrogativa.*

1. La *legge regionale 1° marzo 1993, n. 11* e la *legge regionale 7 dicembre 1993, n. 42*, sono abrogate.

Art. 16*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Allegati A-B ⁽¹⁸⁾

(18) Gli allegati A e B non sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale. Successivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 195, lettere a) e b), L.R. 7 agosto 2014, n. 16 sono state apportate modifiche ai suddetti allegati.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale.

Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 1° giugno 1994, n. 52.

Vedi, anche, l'art. 45, comma 1, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

TITOLO I

Nomine di competenza regionale

Capo I - Competenza e requisiti

Art. 1

Competenza in materia di nomine.

1. Ai sensi degli artt. 7 e 47 dello Statuto in ordine alle nomine, designazioni o proposte - di seguito nel presente Titolo indicate come nomine - spetta al Consiglio regionale:

a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari;

b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;

c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:

1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;

2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegnino l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione;

d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti i Presidenti degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.

2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale.

Art. 2

Casi particolari di competenza della Giunta.

1. È consentito alla Giunta effettuare nomine di rappresentanti della Regione previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:

a) che le finalità dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale;

b) che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione la Giunta regionale abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa;

c) che gli atti costitutivi non individuino l'organo della Regione competente ad effettuare la nomina.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga di astenersene per motivi di opportunità.

Art. 3

Requisiti per le nomine.

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.

2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'*art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel *R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375* e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel *R.D. 16 marzo 1942, n. 267*.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Disposizioni sull'organizzazione regionale.

3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.

Art. 4

Incompatibilità.

1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.

2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:

a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;

b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;

c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;

d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;

e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.

Capo II - Procedimento di nomina

Art. 5

Ambito di applicazione.

1. [Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicità e possibilità di partecipazione al procedimento, nonché di consentire il controllo della comunità regionale] ⁽³⁾.

[2. I procedimenti previsti per l'attuazione del disposto del comma 1 non si applicano quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Disposizioni sull'organizzazione regionale.

assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali procedimenti non si applicano neppure alle nomine degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonché alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale] ⁽⁴⁾.

3. Le nomine di cui al presente Capo non possono di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per più di una volta; di regola la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Ogni deroga deve essere adeguatamente motivata ⁽⁵⁾.

(3) Comma abrogato dall'art. 46, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

(4) Comma abrogato dall'art. 46, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

(5) Ai sensi dell'art. 29, comma 8, L.R. 27 luglio 2007, n. 15, per la nomina del Presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita dall'art. 19 della stessa legge, fatta eccezione per il componente di cui all'articolo 20, comma 3, non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2007, il divieto di cumulo di cui presente comma. L'art. 38, comma 4, L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, dispone che il conferimento da parte della Regione degli incarichi di sindaco supplente o di revisore supplente negli enti non regolati dalla legge regionale non comporta l'applicazione del presente comma.

Art. 6

Inizio del procedimento.

[1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso della nomina da effettuare. A cura del responsabile del relativo procedimento l'avviso è pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;
- b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni connesse alla carica;
- c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro determinazione;
- d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono essere avanzate le candidature;
- e) la Commissione consiliare competente a formulare il parere, nei casi in cui la nomina è di competenza del Consiglio;
- f) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Disposizioni sull'organizzazione regionale.

2. Di ogni avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni radiotelevisive in essa operanti] ⁽⁶⁾.

(6) Articolo abrogato dall'art. 46, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

Art. 7

Presentazione delle candidature e deliberazione.

[1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino può presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in corso di svolgimento - dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti.

2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta scaduto il termine previsto dal comma 1, la competente Commissione consiliare esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei soggetti privi dei necessari requisiti, accerta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, indica le eventuali situazioni di incompatibilità ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio procede alla nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso.

3. Tutte le nomine vengono effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi 1 e 2.

4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radiotelevisive di cui al comma 2 dell'art. 6] ⁽⁷⁾.

(7) Articolo abrogato dall'art. 46, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

Art. 8

Adempimenti successivi alla nomina.

1. Il nominato provvede entro venti giorni:

a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;

b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione;

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Disposizioni sull'organizzazione regionale.

c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione de redditi e della situazione patrimoniale.

2. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere aggiornata annualmente per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.

Art. 9

Albo delle nomine ⁽⁸⁾.

[1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Albo delle nomine conferite ai sensi del presente Capo. L'Albo predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.

2. Nell'Albo devono comunque essere indicati:

a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;

b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si provveduto alla nomina;

c) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;

e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.

3. Dall'Albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati da due anni.

4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'Albo].

(8) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera a), L.R. 18 luglio 2014, n. 15. Per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della medesima legge.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale.

Art. 10*Deleghe.*

1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.
 2. Decorsi inutilmente i termini per la nomina, provvede direttamente la Regione.
-

Art. 11*Attività dei nominati.*

1. Ciascun nominato, quando ne sia richiesto, è tenuto ad inviare all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attività svolta.
 2. Quando la nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1 viene richiesta dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
 3. La Giunta o il suo componente competente alla nomina hanno facoltà di comunicare al nominato, in ogni tempo, le linee programmatiche ispiratrici dell'azione di governo della Regione nello specifico settore in cui il nominato opera.
-

Art. 12*Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca.*

1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.
2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti di onorabilità, o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.
3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.
4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l'interessato con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Disposizioni sull'organizzazione regionale.

giorni. Quando l'adozione dei provvedimenti stessi spetti ad un organo collegiale, a tali adempimenti provvede il Presidente dell'organo stesso.

5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

Art. 13

Abrogazioni.

1. È abrogata la *L.R. 17 marzo 1980, n. 18.*

TITOLO II

Proroga degli organi amministrativi

Art. 14

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano altresì alle nomine di componenti degli organi di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del codice civile.

3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

Art. 15

Scadenza e ricostituzione degli organi.

1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano le loro funzioni fino alla scadenza, tranne che sia diversamente disposto in modo espresso.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Disposizioni sull'organizzazione regionale.

2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.
 3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli artt. 18 e 19.
 4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.
 5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.
-
-

Art. 16

Scadenza per fine legislatura.

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:
 - a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;
 - b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente o di suoi componenti.
 2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.
 3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.
-
-

Art. 17

Nomine su designazione.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Disposizioni sull'organizzazione regionale.

1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 16.
 2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.
 3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.
 4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva; ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.
 5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.
-
-

Art. 18

Regime di proroga.

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è illegittimo.
 2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per novanta giorni. In tale periodo essi conservano la pienezza delle loro funzioni.
 3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.
 4. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.
-

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale.

Art. 19

Proroga degli organi nominati dal Consiglio regionale.

1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza.
 2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.
-
-

Art. 20

Responsabilità.

1. Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che via abbiano dato causa.
 2. I responsabili dei servizi e dei procedimenti rispondono, se del caso, anche in sede disciplinare della violazioni degli obblighi previsti del presente Capo.
-
-

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali.

1. Restano validi gli atti di ricostituzione degli organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge emanati in attuazione dei seguenti decreti-legge concernenti la "Disciplina della proroga degli organi amministrativi": *D.L. 18 settembre 1992, n. 381; D.L. 19 novembre 1992, n. 439; D.L. 18 gennaio 1993, n. 7; D.L. 19 marzo 1993 n. 69; D.L. 20 maggio 1993, n. 150; D.L. 19 luglio 1993, n. 239; D.L. 17 settembre 1993, n. 363; D.L. 19 novembre 1993, n. 463; D.L. 17 gennaio 1994, n. 33 e D.L. 17 marzo 1994, n. 179.*
2. Sempre che non siano illegittimi per altri motivi, sono fatti salvi gli atti emanati dagli organi scaduti fino al data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli organi scaduti alla data di entrata in vigore de presente legge ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto devono essere ricostituiti, salvo che non si provveda ai sensi dell'art. 30, entro quarantacinque giorni da data medesima; alla ricostituzione provvedono il Presidente

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Disposizioni sull'organizzazione regionale.

della Giunta regionale per le nomine di competenza della Giunta e dei suoi componenti e la Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto, per le nomine di competenza del Consiglio regionale.

4. Nelle more del procedimento di ricostituzione dell'organo il regime degli atti e quello previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18.

5. Decorso il termine di cui al comma 3, senza che si provveduto alla ricostituzione, si applica il comma 3 dell'art. 18.

TITOLO III

Disposizioni sull'organizzazione regionale

Capo I - Organi collegiali

Art. 22

Nozione e ambito di applicazione.

1. Ai fini del presente Capo per organi collegiali si intendono quelli alla cui titolarità sono preposti più soggetti e ai quali la legge o il regolamento attribuiscono funzioni di amministrazione attiva o consultiva.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano in assenza di specifiche diverse disposizioni della legge istitutiva o dei regolamenti interni degli organi collegiali.

3. Le disposizioni del presente Capo non si applica agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

Art. 23

Durata e funzionamento dei Collegi^{ov}.

1. I Collegi durano in carica quattro anni.

2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Egli presiede loro svolgimento, assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Disposizioni sull'organizzazione regionale.

3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.
 4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti di indirizzo a carattere generale.
 5. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso oggetto il Collegio può deliberare validamente purché siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
 6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto del Presidente la parità dei voti equivale al rigetto della proposta.
 7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che, per la loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza di tutti i loro componenti.
-

(9) Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo vedi quanto prevede l'art. 7, comma 3, L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

Art. 24

Verbali e documentazione dell'attività ⁽¹⁰⁾.

1. Dal verbale di ciascuna seduta risultano:
 - a) il luogo e la data della seduta;
 - b) il nome del Presidente e dei membri presenti;
 - c) l'oggetto trattato e la sintesi dei singoli interventi;
 - d) le deliberazioni proposte e quelle adottate, nonché il risultato delle votazioni.
 2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene approvato all'inizio della seduta successiva.
-

(10) Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo vedi quanto prevede l'art. 7, comma 3, L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale.

Capo II - Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione

Art. 25

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli istituti, alle aziende e agli enti regionali o dipendenti dalla Regione - di seguito nel presente Capo denominati "enti dipendenti" - che siano per legge sottoposti al suo controllo o vigilanza.

Art. 26

Direttive.

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, emana le direttive cui deve conformarsi l'attività degli enti dipendenti.
 2. L'emanazione delle direttive non può essere delegata a componenti della Giunta.
-
-

Art. 27

Vigilanza.

1. Gli enti dipendenti inviano al competente Assessore, nei termini dallo stesso fissati, relazioni illustrative dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, nonché dell'andamento della gestione.
 2. Su richiesta dell'Assessore competente i Collegi dei revisori riferiscono allo stesso su specifici aspetti della gestione dei rispettivi enti.
 3. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti dipendenti.
-
-

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale.

Art. 28

Attività ispettiva.

1. Gli enti dipendenti sono tenuti a consentire lo svolgimento di ispezioni da parte di collaboratori regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.
 2. L'attività ispettiva ha per oggetto la verifica dell'attività svolta dagli enti sotto il profilo della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia, nonché del rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e delle direttive impartite.
 3. Dell'attività ispettiva è redatto apposito processo verbale che viene trasmesso all'ente interessato, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente per materia.
-

Art. 29

Controlli sostitutivi.

1. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per violazioni di legge o di regolamenti ovvero per altre irregolarità che compromettano il normale funzionamento di un ente dipendente, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera del Consiglio, adottata su proposta della Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dell'ente stesso. Con il medesimo decreto il Presidente nomina altresì un commissario per l'amministrazione provvisoria.
 2. Nelle more della procedura di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere con proprio decreto gli organi medesimi nominando un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
 3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per il suo compimento, trascorso il quale, dispone l'invio di un commissario per l'adozione dell'atto stesso.
-

Art. 30

Norma finale.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede al riordino degli organi collegiali secondo i criteri stabiliti dal comma 28 dell'*art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537* e alla soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

REGIONE LIGURIA

L.R. 14 dicembre 1993, n. 55 [\(1\)](#)

Norme in materia di nomine di competenza della Regione [\(2\)](#) .

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 5 gennaio 1994, n. 1.

(2) Ai sensi dell'art. [23, comma 2, L.R. 16 gennaio 2007, n. 2](#) alla nomina del Direttore generale del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 1

Principi generali.

1. Nei casi in cui spetta alla Regione a qualsiasi titolo la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, la nomina o designazione è effettuata dalla Giunta regionale.
2. La deliberazione di nomina o di designazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente che fissa i relativi criteri. Tale parere è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui il soggetto da nominare o da designare sia direttamente indicato dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalla convenzione che lo prevedono ovvero quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi ad essa estranei.

... [\(3\)](#).

(3) Il secondo periodo del presente comma è stato abrogato dall'art. 28, comma 3, [L.R. 28 giugno 1994, n. 28](#).

Art. 2

Criteri vincolanti.

1. La Commissione consiliare determina, almeno novanta giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, i criteri vincolanti per la stessa, indicando i requisiti personali, professionali e di esperienza dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che dovrà essere nominata o designata. In relazione alla definizione

Normativa Comparata – Regione Liguria

L.r. 14 dicembre 1993, n. 55

di tali criteri la Commissione può avvalersi delle consultazioni previste dall'art. 8 dello Statuto, come disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio.

Art. 3*Scelta dei nomi.*

1. La Giunta regionale, non prima dell'ottantesimo e non oltre il cinquantesimo giorno dalla scadenza prevista per la nomina procede, anche in assenza della prescritta determinazione dei criteri, alla scelta dei nomi mediante deliberazione che deve contenere l'esposizione della procedura seguita, dei motivi che giustificano la scelta effettuata, dell'effettiva corrispondenza di questa con i criteri eventualmente stabiliti dalla commissione ovvero, in assenza di tali criteri, della capacità professionale dei candidati anche alla luce degli incarichi svolti o in corso di svolgimento.

2. Un incarico non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi dalla stessa persona.

Art. 4*Parere della commissione e nomine.*

1. I nominativi scelti dalla Giunta sono sottoposti all'esame della commissione competente, la quale, entro trenta giorni dall'invio del nominativo, esprime un proprio parere.

2. La commissione può audire le persone designate anche in seduta pubblica ed esperire ogni opportuna indagine.

3. Qualora il parere della commissione non pervenga nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale procede comunque alla nomina o alla designazione.

Art. 5*Comunicazione della deliberazione.*

1. La deliberazione di nomina o designazione è trasmessa, a pena di nullità, entro tre giorni dalla approvazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della commissione competente.

Normativa Comparata – Regione Liguria
L.r. 14 dicembre 1993, n. 55

Art. 6

Potestà sostitutiva.

1. Qualora la Giunta regionale non provveda alla nomina o alla designazione entro il termine previsto, i soggetti non sostitutivi continuano ad esercitare le loro funzioni per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
2. Entro tale periodo il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto debitamente motivato e sulla base dei criteri eventualmente stabiliti dalla commissione competente, all'esercizio della potestà sostitutiva.
3. Il provvedimento di nomina o designazione adottato dal Presidente della Giunta regionale è immediatamente esecutivo.

Art. 7

Periodo di proroga.

1. Nel periodo di proroga, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Ogni altro atto è illegittimo.
2. Decorso il termine di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo decade e tutti gli atti adottati dallo stesso sono nulli.
3. Il Presidente della Giunta regionale è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza, fatta salva la responsabilità penale e individuale nella condotta omissiva.

Art. 8

Relazione annuale.

1. I rappresentanti nominati o designati dalla Regione sono tenuti a inviare annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio per l'esame delle commissioni consiliari competenti.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 ovvero di ripetute assenze del rappresentante regionale, la Giunta regionale può revocare la nomina o la designazione, sentite le commissioni consiliari competenti.

Normativa Comparata – Regione Liguria
L.r. 14 dicembre 1993, n. 55

Art. 9

Elenco delle nomine.

1. La Giunta regionale compila, entro il 31 ottobre di ogni anno, un elenco di tutte le nomine o designazioni da effettuare nel successivo anno solare, con l'indicazione dei dati relativi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Qualora nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste dall'elenco di cui al comma 1, vengono compilati elenchi suppletivi.

Art. 10

Ambito di applicazione.

Le disposizioni procedurali di cui alla presente legge trovano applicazione anche allorquando la legge dello Stato attribuisca la competenza alla nomina o designazione, anziché alla Giunta, ad altro organo regionale il quale, in tal caso, provvede agli adempimenti a quest'ultima riservati.

Art. 11

Direttori generali degli enti strumentali. ⁽⁴⁾

1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio non preveda una diversa disciplina, sono amministrati da un direttore generale che rappresenta l'ente e svolge le funzioni già attribuite al Presidente e all'organo collegiale esecutivo.
2. Il Direttore generale è nominato, secondo le modalità previste dalla presente legge, tra gli iscritti all'albo regionale di cui all'art. 12.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di entrata in vigore delle specifiche leggi di settore e, in ogni caso, a partire dalla scadenza degli organi attualmente in carica.
4. Le specifiche leggi di settore potranno prevedere la presenza di un organismo collegiale di consultazione e di indirizzo.]

(4) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, [L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#)

Normativa Comparata – Regione Liguria
L.r. 14 dicembre 1993, n. 55

Art. 12

Albo regionale dei Direttori generali. ⁽⁵⁾

[1. È istituito l'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali. A tale albo sono iscritti, a richiesta, i dipendenti, anche in quiescenza, che abbiano svolto per almeno dieci anni funzioni dirigenziali presso la Regione, gli enti strumentali e gli enti locali. Possono altresì chiedere l'iscrizione i dirigenti di enti pubblici, anche economici, o di società private, e i liberi professionisti in possesso dei requisiti equipollenti.]

(5) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, [L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#)

REGIONE LOMBARDIA**L.R. 4 dicembre 2009, n. 25** ⁽¹⁾.**Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 dicembre 2009, n. 49, suppl. ord. 9 dicembre 2009, n. 1.

(2) Nel testo della presente legge le espressioni "revisore contabile"/"revisore dei conti", "registro dei revisori contabili" e "parere del comitato tecnico di valutazione" sono state sostituite, rispettivamente, con le espressioni "revisore legale", "registro dei revisori legali" e "parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6", ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 1, lettere f), g), h) e i), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della regione

Promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I**Oggetto ed ambito di applicazione****Art. 1***Oggetto.*

1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità stabiliti dallo Statuto e della normativa statale vigente ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 dicembre 2016, n. 30*.

Art. 2*Ambito di applicazione.*

1. Le seguenti disposizioni si applicano:

a) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione;

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

b) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti a partecipazione regionale;

c) alle nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione degli enti costituenti il sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della *legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30* (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'*articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007) ⁽⁴⁾.

3. Alle nomine e designazioni dei rappresentanti delle minoranze in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del Regolamento generale del Consiglio.

(4) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 4, lettera a), L.R. 6 agosto 2010, n. 14*.

Capo I - Presentazione delle candidature e forme di pubblicità

Art. 3

Presentazione delle candidature.

1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

2. Le candidature sprovviste delle proposte di cui al comma 1 sono inammissibili.

3. In riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

4. [Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustificano la candidatura stessa, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione ad ogni specifico incarico] ⁽⁵⁾.

5. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresì allegata la seguente documentazione concernente il candidato, il quale ne

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

attesta la veridicità e completezza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'*articolo 47 del D.P.R. 445/2000* ⁽⁶⁾:

- a) i dati anagrafici completi e la residenza;
- b) il titolo di studio;
- c) il curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;
- d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- e) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- f) la dichiarazione specifica relativa alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;
- g) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale, la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali.

6. Qualora la documentazione di cui al comma 5 sia incompleta, gli uffici ne richiedono l'integrazione, stabilendo un termine in ragione dell'urgenza di provvedere alla nomina.

7. Sono dichiarate inammissibili le candidature prive o carenti della documentazione di cui al comma 5.

8. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature o non siano state presentate in numero almeno pari al doppio di quello necessario a garantire al genere meno rappresentato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da effettuare, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, riapre i termini per la presentazione ovvero provvede a presentare candidature, allegando la documentazione di cui al comma 5 ⁽⁷⁾.

(5) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(6) Alinea così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 2 dicembre 2016, n. 30*.

Art. 4

Forme di pubblicità.

1. Al fine di favorire la presentazione delle candidature l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

designazione, pubblica un bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio con il quale viene comunicata la necessità, da parte del Consiglio regionale, di procedere alla nomina o designazione di che trattasi ed invita gli interessati a far presentare la propria candidatura dai soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 3.

2. In caso di scadenze ravvicinate ed ai fini dello snellimento della procedura e di economia del procedimento, i bandi possono cumulativamente riguardare più nomine o designazioni.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio un avviso indicativo delle scadenze degli organismi le cui nomine e designazioni sono di competenza del Consiglio regionale.

TITOLO II

Disciplina delle modalità di presentazione delle candidature e requisiti professionali

Capo II – Requisiti ⁽⁸⁾

Art. 5

Requisiti professionali.

1. Per i soggetti candidati agli incarichi di revisore legale o di componente di collegio sindacale è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la [direttiva 78/660/CEE](#) e la [direttiva 83/349/CEE](#), e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)) ⁽⁹⁾.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i rappresentanti del Consiglio regionale, da nominare o designare ai sensi del presente titolo, che non rivestono la carica di consigliere regionale, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

b) esperienza almeno triennale di tipo professionale o dirigenziale o direttiva maturata presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico. Viene considerato periodo utile, ai fini della valutazione dell'esperienza, l'assenza obbligatoria e facoltativa per maternità fino al massimo di un anno.

3. Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza direttiva di cui alla lettera b) del comma 2.

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

4. Le disposizioni di cui al presente articolo nonché dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 6, non si applicano alle candidature di consiglieri regionali.

(8) Intestazione così sostituita dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6

Esame delle candidature ⁽¹⁰⁾.

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine entro il quale la stessa deve esprimere il parere.

2. Su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti la commissione consiliare può procedere all'audizione dei candidati, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.

4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina o designazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO III

**Cause di esclusione – Incompatibilità – Conflitto d'interessi –
Cumulo di incarichi**

Art. 7

Cause di esclusione.

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:

a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

b) siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

c) siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) ricadano nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della *legge 23 aprile 1981, n. 154* (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale) e, in particolare:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;

2) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;

3) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il loro comando;

4) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del c.p.p.

Art. 8

Incompatibilità.

1. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i giudici costituzionali;

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

b) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;

c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;

d) gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;

e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

f) i sindaci e gli assessori dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti, gli assessori ed i presidenti di provincia della Lombardia, i componenti degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla [legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26](#) (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

g) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 54 dello Statuto;

h) i componenti della Commissione garante dello Statuto di cui all'articolo 59 dello Statuto e il difensore regionale di cui all'articolo 61 dello Statuto;

i) il difensore civico di provincia della Lombardia o di comune lombardo con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

j) il presidente ed i componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;

k) il direttore generale, il direttore sociale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Lombardia, e di questi ultimi anche il direttore scientifico; limitatamente agli incarichi di componente di collegio sindacale e di revisore legale, le incompatibilità non operano a condizione che l'incarico sia assunto presso ente, azienda o istituzione, anche del settore sanitario, avente ambito operativo estraneo al territorio della provincia presso cui ha sede l'azienda di appartenenza del dirigente;

l) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta e i sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto; l'incompatibilità non opera nel caso in cui le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi prevedano la titolarità della carica di consigliere regionale;

m) i soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla natura e dalla durata del rapporto di lavoro, salvo che non sussistano motivi di interconnessione funzionale che richiedano la presenza del dipendente nell'organismo o nell'organo.

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

Art. 9

Conflitto d'interessi.

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina e in particolare:

a) i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

c) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.

2. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

3. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

4. Nel caso di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio regionale, accertata, anche d'ufficio, la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio regionale dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

Art. 10

Cumulo di incarichi – Limitazioni – Opzione.

1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, anche se effettuata

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

dalla Giunta regionale o dal suo Presidente, comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

2. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di nomina o designazione. A tal fine, all'atto dell'accettazione della nuova nomina o designazione il candidato deve formalizzare le contestuali dimissioni dall'incarico rivestito, ovvero rinunciare alla stessa, optando per l'incarico in atto.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 è consentito il cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.

4. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 3.

TITOLO IV

Disposizioni sulle modalità di nomina e designazione

Capo I - Nomine e designazioni

Art. 11

Operazioni preliminari.

1. Le candidature presentate al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, corredate dal parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 ovvero dall'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione nel registro dei revisori legali in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale, sono comunicate ai consiglieri regionali almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione.

Art. 12

Votazioni.

1. Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare. È comunque assicurata alla minoranza la nomina o designazione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di tre componenti.

1-bis. Qualora in sede di scrutinio i consiglieri segretari accertino che il risultato della votazione non è conforme alle disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze e di equilibrio di genere, il Presidente del Consiglio regionale, sentito seduta stante l'Ufficio di Presidenza, proclama l'esito della votazione, comunica che il risultato

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

non è conforme alla legge, invalida la votazione stessa e procede all'indizione di una nuova votazione. Qualora anche questa votazione non abbia esito conforme alle condizioni previste dalla legge, il Presidente del Consiglio annuncia che la proposta di nomina verrà nuovamente iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio. Se anche in tale successiva seduta l'Assemblea delibera in maniera non conforme alle disposizioni di legge oppure non procede alla votazione, il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell'articolo 15 ⁽¹¹⁾.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 3, L.R. 2 dicembre 2016, n. 30*.

Capo II - Sostituzioni

Art. 13

Sostituzioni.

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, il Consiglio regionale provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di sessanta giorni, nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli, ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite e tenuto conto del parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 ovvero dell'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione dei candidati nel registro dei revisori legali, in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale.

1-bis. Quando si deve procedere alla sostituzione di uno o più soggetti che erano stati nominati o designati in rappresentanza della minoranza, risultano eletti i candidati tra quelli indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti ⁽¹²⁾.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

3. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale.

(12) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lettera j), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo III - Durata degli incarichi

Art. 14

Durata e proroga degli incarichi.

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata pari a quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima convocazione del nuovo Consiglio regionale.
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto il termine di scadenza.
3. Gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma della presente legge sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dell'incarico o dell'organismo interessato.
4. Nel caso in cui la nomina o designazione comporti la titolarità della carica di consigliere regionale, alla cessazione, per qualsiasi causa, di detta carica, consegue la decadenza dall'incarico ricoperto presso l'ente o l'organismo esterno alla Regione; quando la nomina o designazione sia avvenuta da parte del Consiglio regionale, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica, salvo che non si tratti di termine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del [decreto legge 16 maggio 1994, n. 293](#) (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla [legge 15 luglio 1994, n. 444](#).

Capo IV - Funzioni sostitutive

Art. 15

Funzioni sostitutive.

1. Nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini di cui all'articolo 14, comma 3, qualora il Consiglio regionale non esprima le nomine o designazioni di sua competenza, provvede il Presidente del Consiglio.
 2. Le nomine o designazioni adottate nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono effettuate nell'ambito delle candidature pervenute a norma dell'articolo 3, fermo restando l'acquisizione del parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 di cui all'articolo 6 ovvero dell'istruttoria degli uffici volta ad accertare l'iscrizione al registro dei revisori legali, in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale.
 3. Le funzioni di cui al presente articolo sono anche esercitate per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale in organismi di nuova costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge.
-

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

TITOLO V
Obblighi derivanti dalla nomina o designazione e operazioni
conseguenti

Capo I - Obblighi

Art. 16

Accettazione - Dichiarazioni.

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o designazione, inviato dagli uffici del Consiglio regionale immediatamente dopo l'adozione del provvedimento, il nominato o designato deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

- a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 7;
- b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8;
- c) l'inesistenza o la cessazione di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere, di cui all'articolo 9, e l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi, di cui all'articolo 10;
- d) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;
- e) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l'indicazione dell'importo totale degli stessi.

2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.

3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), l'amministrazione regionale acquisisce, anche a campione, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.

4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio regionale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui si è verificato o da quella in cui ne è venuto a conoscenza, il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7.

5. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico il nominato è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui alla lettera e) del comma 1.

Capo II - Revoca, decadenza, sospensione dall'incarico

Art. 17

Revoca e decadenza dall'incarico.

1. L'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 è nulla.

2. L'organo che ha deliberato la nomina o la designazione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

condizioni stesse. È altresì revocata la nomina o designazione di coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

3. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni indicate dall'articolo 7, comma 1, lettere c) e d) decadono di diritto dall'incarico; il termine della decadenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, non appena venuto a conoscenza di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a revocare la nomina o designazione nel caso di cui ai commi 1 e 2 e a dichiarare la decadenza dall'incarico nei casi di cui al comma 3.

5. La infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere d) ed e) e al comma 4 dell'articolo 16 può essere accertata in ogni momento e nei modi e nelle forme di legge e comporta la decadenza dalla nomina o dalla designazione; la decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 18

Sospensione dall'incarico.

1. In caso di condanna non definitiva, il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della [legge 55/1990](#).

2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione a norma dell'articolo 13, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

TITOLO VI
Pubblicità dei dati

Art. 19

Pubblicazione annuale dei dati.

1. Entro l'aprile di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione un estratto del registro di cui all'articolo 20, con le indicazioni dei dati essenziali, corredato dai dati di cui al comma 1, lettere d) ed e), dell'articolo 16, relativi agli incarichi ed ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale nell'anno precedente.

2. Entro il termine di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, per estratto, gli incarichi cessati nell'anno precedente, unitamente ai dati di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 16.

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

Art. 20

Registro regionale degli incarichi.

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il registro regionale degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge.
2. Il registro è predisposto, tenuto ed aggiornato secondo criteri deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che assicurino facilità di consultazione mediante una completa, precisa e comprensibile esposizione dei dati.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali.

1. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore; restano in ogni caso salve le candidature e le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ogni nuova legge regionale che preveda nomine o designazioni da parte della Regione deve indicare l'organo regionale o l'ente competente ad effettuarle conformemente allo Statuto.

Art. 22

Norma finanziaria ⁽¹³⁾.

- [1. Agli oneri conseguenti al funzionamento del comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 6 si fa fronte mediante le risorse annualmente stanziare all'UPB 7.1.0.1.169 (Funzionamento del Consiglio regionale)].

(13) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera k), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO VIII

Abrogazioni

Art. 23

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 4 dicembre 2009, n. 25

a) la *legge regionale 6 aprile 1995, n. 14* (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione);

b) gli *articoli 1, 2, 3, 4 e 5, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1995, n. 42* (Modifiche della *L.R. 6 aprile 1995, n. 14* «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» Norme transitorie);

c) l'*articolo 4, comma 13, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1* (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'*art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34* «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);

d) l'*articolo 5, comma 11, della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15* (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);

e) l'*articolo 1, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3* (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

REGIONE MARCHE

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

Publicata nel B.U. Marche 14 agosto 1996, n. 57.

L'art. 3, comma 5, L.R. 27 marzo 2001, n. 8 prevede che per quanto non previsto dallo stesso articolo si applichino le norme di cui alla presente legge. Vedi anche l'art. 30, commi 5 e 7, L.R. 16 dicembre 2005, n. 36. In deroga a quanto disposto dalla presente legge vedi l'art. 1, comma 2, L.R. 13 dicembre 2011, n. 26.

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statuari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione. Esse si informano a principi di trasparenza, partecipazione e adeguata rappresentanza di genere ⁽³⁾.
2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì alle nomine negli organi e organismi regionali indicati nell'allegato A alla presente legge.
3. Ai restanti organi ed organismi regionali con carattere di continuità, quando la nomina o designazione permane di competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 2, le norme procedurali definite dalla presente legge si applicano solo in mancanza di regolamentazione nella normativa istitutiva. Le norme di cui all'art. 12 in materia di trasparenza si applicano in ogni caso a tutte le nomine di competenza della Giunta e del Consiglio ivi comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale.
4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 le norme della presente legge non si applicano comunque quando le nomine o designazioni conseguono di diritto alla titolarità di organi o uffici, o ineriscono alla qualità di consigliere regionale o devono effettuarsi sulla base di designazioni da parte di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.
5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche ⁽⁴⁾.

(3) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 23 luglio 2012, n. 23.

(4) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 29 agosto 1996, n. 59.

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

Art. 2

Competenze.

1. Spettano al Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52 dello Statuto le nomine degli amministratori degli enti e aziende dipendenti, delle società o consorzi a partecipazione regionale.
 2. Spettano altresì al Consiglio le altre nomine e designazioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli statuti di altri enti, da norme regionali nonché quelle previste nell'allegato B alla presente legge.
 3. Sono di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti al Consiglio regionale ai sensi dei commi 1 e 2 o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato. Restano tuttavia di competenza del Consiglio regionale le designazioni per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.
-
-

Art. 3

Pubblicità ⁶⁹.

1. I competenti uffici della Giunta e del Consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza, provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.
2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone e pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni di cui all'articolo 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale ⁶⁹.
3. L'elenco deve indicare:
 - a) la denominazione dell'ente e dell'organo od organismo interessati;
 - b) le norme di legge, di regolamento, di statuto o di convenzione relative;
 - c) la competenza alla nomina o designazione;
 - d) i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell'organo od organismo interessato, o eventualmente predeterminati ai sensi dell'art. 4;
 - e) la durata in carica;
 - f) la data entro cui deve essere deliberata la nomina o designazione;

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l'incarico conseguente.

4. Ove occorra procedere in corso d'anno, anche per norme sopravvenute, a nomine o designazioni non comprese nell'elenco o a sostituzioni per qualsiasi causa, si provvede a darne tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal manifestarsi di tale occorrenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

(5) Vedi anche l'art. 6, comma 6, L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

(6) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 10 gennaio 2000, n. 2, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10. Il testo precedente era così formulato: «2. Il servizio regionale rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone e pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni, di cui all'art. 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.».

Art. 4 *Requisiti.*

1. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, in caso di mancanza o insufficienza di definizione dei requisiti nella normativa istitutiva, predetermina i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico conseguente alle nomine e designazioni di cui alla presente legge.

2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), la struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare competente l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ⁽⁷⁾.

3. La Commissione consiliare, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica alla struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine entro il 30 settembre, per le nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, per le nomine e designazioni di cui all'articolo 3, comma 4. Trascorsi tali termini la struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine procede comunque alla pubblicazione di cui all'articolo 3 ⁽⁸⁾.

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10. Il testo originario era così formulato: «2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare competente l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 4.».

(8) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10. Il testo originario era così formulato: «3. La Commissione consiliare, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica al predetto servizio entro il 30 settembre, per le nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro i quindici giorni successivi alla

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

comunicazione dell'elenco, per le nomine e designazioni di cui all'art. 3, comma 4. Trascorsi tali termini il servizio competente procede comunque alla pubblicazione di cui all'art. 3.».

Art. 5*Candidature*⁽⁹⁾.

1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati⁽¹⁰⁾.

1-bis. Ciascun soggetto di cui al comma 1 è tenuto a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo⁽¹¹⁾.

2. Alla proposta di candidatura sono allegati:

a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa alla data ed al luogo di nascita, al titolo di studio, all'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con una pubblica amministrazione, all'accettazione della candidatura, all'inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, all'esistenza di eventuali cause di incompatibilità⁽¹²⁾;

b) il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, contenente anche l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in Enti pubblici o in società a partecipazione pubblica⁽¹³⁾.

2-bis. Se il termine indicato al comma 1 coincide con un giorno non lavorativo o festivo, è prorogato al successivo giorno lavorativo⁽¹⁴⁾.

3. [La dichiarazione di accettazione di candidature deve essere autenticata e contenere altresì la dichiarazione del candidato circa la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, di inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità anche con riferimento a quanto previsto dall'*art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55* e successive modificazioni]⁽¹⁵⁾.

(9) Vedi anche l'*art. 1, commi 2 e 3, L.R. 13 luglio 2005, n. 17*. Vedi altresì l'*art. 2, commi 3 e 4, L.R. 27 luglio 2010, n. 9* e, per le norme transitorie, il comma 5 del medesimo articolo.

(10) Vedi anche l'*art. 21, comma 3, L.R. 16 dicembre 2005, n. 32*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 23 luglio 2012, n. 23*.

(12) Lettera così modificata dall'*art. 1, L.R. 1° dicembre 2005, n. 27*.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 10 gennaio 2000, n. 2*. Il testo originario così disponeva: «2. La candidatura deve essere corredata dall'esposizione dei motivi che la giustificano, nonché da una relazione contenente i seguenti elementi:

a) comune di residenza, data e luogo di nascita;

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

b) titolo di studio;

c) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente;

d) inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico che si propone;

e) dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche;

f) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico e di assenza di motivi ostativi derivanti da soggettiva posizione penale civile o amministrativa.».

(14) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, della suddetta L.R. n. 20/2015*.

(15) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 10 gennaio 2000, n. 2*.

Art. 6*Deliberazione.*

1. Alle nomine e designazioni di propria spettanza il Consiglio regionale provvede, entro il termine per ciascuna previsto, su parere della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali. La Commissione verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui all'*art. 3, comma 3, lettera d)*; sente su loro richiesta, i presentatori delle singole candidature e può sentire i candidati stessi; ove manchino candidature, può proporre di proprie; esprime e trasmette il proprio parere almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la nomina e la designazione.

2. Alle nomine e designazioni di propria competenza la Giunta regionale provvede entro il termine per ciascuna previsto, dopo aver riscontrato nei candidati proposti il possesso dei requisiti di cui all'*art. 3, comma 3, lettera d)*, della presente legge. Nel caso di candidature superiori al numero delle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale decide sulla base di un esame comparativo delle stesse.

3. Qualora la Giunta non provveda nei termini alla nomina o designazione, questa è disposta dal Presidente della Giunta entro i successivi quarantacinque giorni con decreto motivato.

4. Qualora il Consiglio regionale non deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza entro il termine per ciascuna previsto, il Presidente del Consiglio regionale provvede, nei successivi quarantacinque giorni, con proprio atto da comunicare al Consiglio regionale nella prima seduta. Nell'esercitare tale potere surrogatorio il Presidente tiene conto dell'esame delle candidature già eventualmente effettuato dalla Commissione consiliare.

5. Ove manchino candidature, ovvero le candidature esistenti risultino in tutto o in parte inidonee, gli organi competenti e, per le nomine di competenza la stessa Commissione consiliare, individuano nuove candidature nel rispetto dei requisiti previsti e/o predeterminati, fermo restando l'obbligo di documentazione di cui all'*art. 5, commi 2 e 3*.

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

6. Il Presidente del Consiglio regionale nell'ipotesi di cui al comma 5, procede alla nomina o designazione in via surrogatoria, dopo aver acquisito sui nuovi nominativi il parere della Commissione consiliare competente. Tale parere è espresso nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il Presidente può procedere alla nomina o designazione.

7. Le designazioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione negli organi ed organismi amministrativi la cui composizione è disciplinata dalla legge regionale debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale, trascorso tale termine gli organi amministrativi si considerano regolarmente costituiti purché siano nominati almeno i due terzi dei loro componenti.

Art. 7

Procedure per le sostituzioni, le nomine e designazioni non dipendenti dalla prevista scadenza.

1. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione previsti dall'articolo 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del trentesimo e non oltre il cinquantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Le candidature sono proposte entro venti giorni dalla pubblicazione ed il termine per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare è di quindici giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione della candidatura. Decorso inutilmente il cinquantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria presidenziale di cui all'articolo 6, commi 3 e 4⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 2*. Il testo originario così disponeva: «Art. 7. Procedure per le sostituzioni, le nomine e designazioni non dipendenti dalla prevista scadenza. 1. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione previsti dall'art. 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del ventesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Le candidature sono proposte entro dieci giorni dalla pubblicazione ed il termine per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare è di quindici giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione delle candidature. Decorso inutilmente il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria presidenziale di cui all'art. 6, commi 3 e 4.».

Art. 8

Incompatibilità e ineleggibilità⁽¹⁷⁾.

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore o di revisore dei conti di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:

a) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;

c) coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed organizzazioni sindacali;

d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'*art. 7, lettere e), f) e g) della L. 24 gennaio 1978, n. 14.*

2. Sono ineleggibili alle cariche previste dalla presente legge le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione ⁽¹⁸⁾.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalle leggi vigenti.

4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili ⁽¹⁹⁾.

5. Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi che le prevedono, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine previsto dall'*art. 5, comma 1*, per la presentazione delle candidature.

(17) Ai sensi dell'*art. 10, L.R. 14 gennaio 1997, n. 9* (come sostituito dall'*art. 24, comma 2, L.R. 11 ottobre 2005, n. 24*) agli organi dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche si applicano le disposizioni del presente articolo.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 1° dicembre 2005, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «2. Sono ineleggibili alle cariche di cui alla presente legge coloro che partecipano o hanno partecipato ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.».

(19) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 11, L.R. 29 luglio 2008, n. 25*.

Art. 9

Procedure volte alla rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ⁽²⁰⁾.

1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge, i competenti uffici regionali la contestano al nominato o designato, invitandolo a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

2. Il nominato o designato ha quindici giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, dichiara decaduto il nominato o designato.

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

4. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 13 aprile 2015, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9 - Procedure volte alla rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. 1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione la contesta al nominato o designato su iniziativa di ciascun componente se si tratta di organo collegiale ovvero d'ufficio se si tratta di organo monocratico.

2. Il nominato o designato ha dieci giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni e/o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il nominato o designato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora il nominato o designato non vi provveda entro i successivi dieci giorni l'organo regionale lo dichiara decaduto.

5. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.»

Art. 9-bis*Sospensione dalla carica.*

1. Qualora, successivamente alla nomina, l'autorità giudiziaria disponga il rinvio a giudizio, per appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, di persone nominate ai sensi della presente legge, l'organo che ha proceduto alla nomina può sospendere l'incarico conferito fino alla conclusione del procedimento giudiziario

⁽²¹⁾.

(21) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 1° dicembre 2005, n. 27*.

Art. 9-ter*Rappresentanza di genere ⁽²²⁾.*

1. Le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa provvedono a verificare che, sul totale delle nomine e designazioni effettuate nell'anno solare di riferimento dall'Assemblea e dalla Giunta, sia garantita la presenza dei due generi negli organismi collegiali di nomina e designazione regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.

2. Le competenti strutture amministrative comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai nomine e designazioni. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

quanto previsto al comma 1, l'organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sotto rappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

(22) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 3, L.R. 23 luglio 2012, n. 23.

Art. 10*Scadenza, ricostituzione e proroga.*

1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, le nomine e le designazioni sono effettuate entro i tre mesi successivi alla prima seduta del Consiglio e il termine per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno successivo alla suddetta seduta ⁽²³⁾.

2. Gli organi ed organismi amministrativi regolati dalla presente legge svolgono le funzioni loro attribuite sino alle scadenze dei termini previsti nel comma 1. Entro gli stessi termini essi sono ricostituiti, se non ricostituiti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalle scadenze stesse.

3. Nei periodi in cui sono prorogati gli organi ed organismi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

4. Nei casi in cui le normative istitutive non prevedono termini di scadenza né per gli organi ed organismi né per i singoli componenti di essi, le nomine e designazioni regionali hanno comunque efficacia per non oltre cinque anni.

(23) Comma dapprima sostituito dall'art. 3, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10 e poi così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della suddetta L.R. n. 20/2015. Il testo precedente era così formulato: «1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e l'elezione della nuova Giunta regionale successiva alle elezioni stesse, il termine per le nomine e le designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta.».

Art. 11*Decadenza degli organi non ricostituiti, regime degli atti e responsabilità.*

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. La Giunta regionale può nominare, per motivate ed eccezionali esigenze, un Commissario straordinario per l'amministrazione degli enti ed aziende di cui all'art. 52 dello Statuto, per la durata massima di novanta giorni.
2. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato in materia di proroga degli organi amministrativi.

Art. 12

Relazioni ⁽²⁴⁾.

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dei dirigenti delle strutture della Giunta e del Consiglio regionali competenti in materia di nomine, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate dai rispettivi organi nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti ⁽²⁵⁾.
2. Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, una relazione sull'attività svolta, qualora venga richiesta.
3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del Consiglio regionale e per quelle di competenza della Giunta regionale provvedono le rispettive strutture del Consiglio e della Giunta competenti in materia di nomine, con la collaborazione degli altri servizi interessati alle stesse. Per gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all'articolo 1, provvedono i servizi interessati con la collaborazione della struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine ⁽²⁶⁾.

(24) Vedi, anche, il D.Dirig. 13 gennaio 2003, n. 1.

(25) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura del Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali gli enti dipendenti dalla Regione per quelle di competenza della Giunta e a cura del servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale per quelle di competenza del Consiglio, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.».

(26) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del Consiglio regionale provvede il servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale e per quelle di competenza della Giunta regionale provvede il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione, con la collaborazione degli altri servizi competenti per materia. Per gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all'art. 1, provvedono i servizi competenti in materia con la collaborazione del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione.».

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

Art. 13

Obbligo di motivazione.

1. Le nomine di competenza della Giunta regionale diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge sono motivate con riferimento ai requisiti di capacità, esperienza e professionalità dei candidati prescelti e devono seguire i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità delle cariche.

Art. 14

Abrogazione e modificazioni di norme.

1. Sono abrogate le *L.R. 14 marzo 1994, n. 9* e *L.R. 21 marzo 1995, n. 24*.

2. È confermato l'abrogazione della *L.R. 11 luglio 1977, n. 26*.

3. Delle seguenti leggi regionali sono confermate le modifiche di seguito riportate:

a)...⁽²⁷⁾;

b)...⁽²⁸⁾;

c)...⁽²⁹⁾;

d)...⁽³⁰⁾;

e)...⁽³¹⁾;

f)...⁽³²⁾;

g) il comma 2 dell'*art. 21 della L.R. n. 19 del 1992* è abrogato;

h) i membri elettivi del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'*art. 3 del regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5* sono nominati dalla Giunta regionale.

4. Il comma secondo, quarto alinea, dell'*art. 3 della L.R. 23 aprile 1980, n. 23* e lettera g) del comma 2 dell'*art. 8 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43* sono modificati secondo quanto previsto nel comma 2 dell'*art. 2* e nell'allegato B alla presente legge.

(27) Sostituisce la lettera c) del secondo comma dell'*art. 11, L.R. 31 maggio 1980, n. 46*.

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

-
- (28) Sostituisce il quarto comma dell'*art. 11, L.R. 31 maggio 1980, n. 46.*
- (29) Sostituisce il secondo comma alinea del secondo comma dell'*atr. 1, L.R. 17 dicembre 1981, n. 40.*
- (30) Sostituisce la lettera e) del primo comma dell'*art. 3, L.R. 3 agosto 1986, n. 24.*
- (31) Sostituisce il comma 6 dell'*art. 1, L.R. 18 gennaio 1988, n. 2.*
- (32) Sostituisce le lettere a) e b) del comma 1 dell'*art. 21, L.R. 2 giugno 1992, n. 19.*
-

Allegato A

Elenco degli organismi regionali cui si applica la presente legge.

- Consulta regionale per lo sport di cui alla *L.R. 31 maggio 1980, n. 46;*
- Difensore civico di cui alla *L.R. 14 ottobre 1981, n. 29;*
- Consulta ecologica di cui alla *L.R. 17 dicembre 1981, n. 40;*
- Comitato tecnico sanitario regionale di cui alla *L.R. 3 marzo 1982, n. 7;*
- Comitato regionale contro l'inquinamento di cui alla *L.R. 14 marzo 1985, n. 8;*
- Commissione regionale per l'artigianato di cui alla *L.R. 28 marzo 1988, n. 6;*
- Comitato tecnico scientifico per la cooperazione allo sviluppo di cui alla *L.R. 26 aprile 1990, n. 38;*
- Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui alla *L.R. 3 ottobre 1991, n. 32;*
- Osservatorio energetico regionale di cui alla *L.R. 17 febbraio 1992, n. 13;*
- Comitato regionale per il territorio di cui alla *L.R. 5 agosto 1992, n. 34;*
- Comitato tecnico scientifico per interventi relativi alla promozione dell'immagine Marche di cui alla *L.R. 4 settembre 1992, n. 43;*
- Comitato tecnico scientifico per la catalogazione dei beni culturali di cui alla *L.R. 5 settembre 1992, n. 45;*
- Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla *L.R. 11 agosto 1994, n. 27;*
- Comitato tecnico consultivo per la tutela sanitaria delle attività sportive di cui alla *L.R. 12 agosto 1994, n. 33;*
- Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui alla *L.R. 13 aprile 1995, n. 50.*

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 5 agosto 1996, n. 34.

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

Allegato B

Elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

- Consulta regionale della cooperazione: nomina di cinque membri esperti in settori attinenti problemi della cooperazione (comma secondo, quarto alinea dell'*art. 3 della L.R. 23 aprile 1980, n. 23*);
 - Consulta regionale sull'assistenza: nomina di tre esperti (lettera g) del comma 2 dell'*art. 8 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43*);
 - Comitato tecnico per le fiere: designazione di due esperti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione (lettera a) del comma 3 dell'*art. 8 della L.R. 13 aprile 1995, n. 52*);
 - Consiglio di amministrazione dell'Università di Urbino: nomina di due rappresentanti della Regione (*art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in L. 30 novembre 1973, n. 766* e *art. 7 dello Statuto dell'Università di Urbino approvato con R.D. 8 febbraio 1925, n. 230* e successive modificazioni);
 - Consiglio di amministrazione dell'Università di Ancona: nomina di un rappresentante della Regione (*art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in L. 30 novembre 1973, n. 766*);
 - Consiglio di amministrazione dell'Università di Macerata: nomina di un rappresentante della Regione (*art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in L. 30 novembre 1973, n. 766*);
 - Consiglio di amministrazione dell'Università di Camerino: nomina di un rappresentante della Regione (*art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in L. 30 novembre 1973, n. 766*);
 - Comitato nazionale per la difesa del suolo: nomina di un rappresentante della Regione (lettera d) del comma 2 dell'*art. 6 della L. 18 maggio 1989, n. 183*);
 - Consiglio sanitario nazionale: nomina di un rappresentante della Regione (lettera a) del comma 4 dell'*art. 8 della L. 23 dicembre 1978, n. 833*).
-
-

REGIONE MOLISE

L.R. 2 agosto 2002, n. 16.

Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.

Publicata nel B.U. Molise 16 agosto 2002, n. 18.

Art. 1

Nomine e designazioni.

1. Tutte le nomine e le designazioni che spettano alla Regione Molise sono disciplinate dalla presente legge e sono di competenza del Consiglio regionale, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.
 2. Possono essere nominati o designati i soggetti che siano elettori di qualsiasi Comune della Repubblica, in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente in materia, nei confronti dei quali non sussista alcuna delle cause ostative alla candidatura a consigliere comunale di cui all'*articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
 3. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge vengono effettuate tenendo conto delle esperienze professionali e politico-amministrative dei soggetti interessati.
 4. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi:
 - a) di rappresentanza politica inerente alla carica di Consigliere regionale;
 - b) di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;
 - c) di nomina o designazione dipendente dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizione di legge;
 - d) di nomine o designazioni di soggetti direttamente, immediatamente ed inequivocabilmente individuabili in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni.
-

Art. 2

Incompatibilità e divieto di cumulo.

1. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di cui all'articolo della presente legge, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.

- a) membri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale, sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i presidenti dei Consigli delle stesse;
- b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;
- c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione;
- d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria;
- e) avvocati in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;
- f) gli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine in servizio permanente, nei casi di incompatibilità previsti dalla legge ⁽²⁾;
- g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione
- h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene.
2. Non possono, inoltre, essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età.
3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge regionale.
4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o di designazione.
5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore della presente legge, decadono dal loro incarico.
6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili.
7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che abbiano rapporti di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con gli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge ⁽³⁾.

(2) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «f) personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine;».

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 27 settembre 2002, n. 22.*

Art. 3 *Pubblicità.*

1. Al fine di dare adeguata pubblicità alle nomine ed alle designazioni di cui all'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone, almeno trenta giorni prima che ad esse si provveda, un avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, contenente l'elenco delle nomine e delle designazioni medesime.
 2. A tal fine, nel periodo di pubblicazione di detto avviso e secondo le modalità in esso contenute, i soggetti interessati possono manifestare la loro disponibilità ad essere nominati o designati in uno o più organismi.
 3. Il Consiglio regionale, nell'effettuare le nomine e le designazioni, può individuare anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria disponibilità ai sensi del comma 2, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.
 4. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 3 sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di nomina o di designazione, la propria manifestazione di disponibilità di cui al comma 2.
-

Art. 4 *Controlli.*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede entro trenta giorni da ogni singola nomina o designazione a verificare la sussistenza, in capo al soggetto nominato o designato, dei requisiti di cui all'articolo 1.
2. Effettuata con esito positivo la verifica di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza provvede a comunicare la nomina o la designazione all'interessato ed agli uffici competenti.
3. La nomina o la designazione diventa efficace al compimento della verifica dei requisiti da parte dell'Ufficio di Presidenza. In caso di mancata verifica entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale entro i cinque giorni successivi.
4. In caso di esito negativo circa la sussistenza in capo al soggetto nominato o designato dei requisiti di cui all'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione al Consiglio regionale che provvede - entro quindici giorni - ad effettuare una nuova nomina o designazione in sostituzione della precedente, seguendo i criteri fissati dalla presente normativa. In difetto, provvede il Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre i cinque giorni successivi.

5. Quando le nomine o le designazioni riguardino i componenti di un organismo collegiale, esse acquistano contemporanea efficacia al compimento della verifica dei requisiti per tutti i nominati o designati o alla scadenza del termine di cui al comma 1 assegnato all'Ufficio di Presidenza per provvedere.

6. Per le nomine di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione provvedono, ai sensi del presente articolo, la stessa Giunta ed il suo Presidente.

Art. 5

Scadenza e ricostituzione degli organi. Proroga e regime degli atti ⁽⁴⁾.

1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo di enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e gli organi ed organismi comunque regolati da legge regionale svolgono le funzioni loro attribuite sino al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale ricostituito a seguito di nuove elezioni.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

5. La legge regionale di riordino e di riforma di un ente o di un organismo di cui al comma 1 del presente articolo dispone l'eventuale rinnovo anticipato delle nomine e delle designazioni presso l'ente o l'organismo medesimo.

(4) Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo vedi l'art. 2, comma 2, L.R. 2 ottobre 2006, n. 38. Per la proroga degli organismi regionali ricadenti sotto l'applicazione del presente articolo vedi l'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 11 aprile 2012, n. 9 e l'art. 1, comma 1, L.R. 2 gennaio 2013, n. 2.

Art. 6

Ricostituzione degli organi. Decadenza degli organi non ricostituiti. Responsabilità ⁽⁵⁾.

1. Entro il periodo di proroga gli organi di amministrazione, attiva, consultiva e di controllo di enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e gli organi ed organismi comunque regolati da legge regionale scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al suo Presidente, il quale deve comunque esercitarla entro il termine medesimo.
3. Per le nomine effettuate in regime di potere sostitutivo, il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.
4. Per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale, nel caso in cui la stessa non proceda almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, il quale deve comunque esercitarla entro il termine medesimo. In caso di esercizio del potere sostitutivo il Presidente della Giunta regionale è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.
5. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.
6. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
7. Il Presidente del Consiglio regionale, nei casi di cui al comma 2, è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla sua condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale nella condotta omissiva.
8. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di cui al comma 4, è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla sua condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale nella condotta omissiva.

(5) Per la proroga degli organismi regionali ricadenti sotto l'applicazione del presente articolo vedi l'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 11 aprile 2012, n. 9 e l'art. 1, comma 1, L.R. 2 gennaio 2013, n. 2.

Art. 7

Sospensione, decadenza e dimissioni dei soggetti nominati o designati.

1. Nei confronti dei soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge operano di diritto le cause di sospensione previste dall'*articolo 59, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
2. I soggetti di cui al comma 1 decadono di diritto dalla carica ricoperta dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione per le ipotesi contemplate dall'*articolo 59, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
3. Ciascun soggetto nominato o designato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale la perdita di uno dei requisiti, nonché il verificarsi di una

causa ostativa alla nomina o alla designazione medesima, di una causa di sospensione e di decadenza dalla carica non rilevabili d'ufficio.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare, qualora nell'ambito delle proprie funzioni gli stessi:

- a) commettano ripetute e gravi violazioni di legge debitamente accertate,
- b) compiano gravi irregolarità nella gestione dell'Ente debitamente accertate;
- c) cagionino con il proprio comportamento un'oggettiva impossibilità di funzionamento dell'organo di cui fanno parte;
- d) violino ripetutamente i programmi, gli indirizzi e le direttive adottate dal Consiglio regionale.

5. Il Consiglio regionale provvede, entro quindici giorni dalla comunicazione della dichiarazione di decadenza o di sospensione da parte del legale rappresentante dell'organismo interessato, a sostituire o a surrogare temporaneamente i soggetti dichiarati decaduti o sospesi. Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla sostituzione del soggetto dimissionario o che venga meno per qualsiasi altra ragione. In difetto provvede il Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre i cinque giorni successivi.

6. In caso di sostituzione a seguito di decadenza o dimissioni e di surroga temporanea a seguito di sospensione, non si procede alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2.

7. Ai fini del presente articolo, per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale, provvede la Giunta medesima o il suo Presidente.

Art. 8

Disposizioni transitorie ⁽⁹⁾.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ⁽⁹⁾ sono effettuate o rinnovate tutte le nomine negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, nelle società a partecipazione regionale e in organi e organismi comunque regolati da legge regionale ⁽⁹⁾.

2. Nei casi in cui il Consiglio regionale non provveda almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui ai commi 1 e 1-bis, provvede il Presidente del Consiglio stesso entro e non oltre lo stesso termine ⁽⁹⁾.

3. Le nomine e le designazioni in organi ed organismi non riconducibili a quelli previsti ai commi 1 e 1-bis, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già effettuate continuano ad avere efficacia sino alle scadenze previste dai rispettivi ordinamenti ⁽¹⁰⁾.

4. Per i fini di cui ai commi 1, 1-bis e 2 ⁽⁶⁾:

a) i bandi emanati, ai sensi della *legge regionale 22 aprile 1993, n. 11*, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi revocati;

b) tutti i procedimenti attivati ai sensi della *legge regionale 22 aprile 1993, n. 11* e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano il loro corso;

c) le domande pervenute a seguito di procedimenti attivati ai sensi della *legge regionale 22 aprile 1993, n. 11* e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono da considerarsi manifestazioni di disponibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 2, valide per le nomine e le designazioni da effettuare in fase di prima applicazione della presente legge;

d) coloro che risultano già nominati, ai sensi della *legge regionale 22 aprile 1993, n. 11*, negli organi ed organismi di cui al comma 1 decadono dalle funzioni con l'assunzione delle stesse da parte di coloro che sono nominati in attuazione delle presenti disposizioni transitorie.

(6) L'art. 22, comma 1, L.R. 27 settembre 2002, n. 22, poi sostituito dall'art. 2, L.R. 26 febbraio 2003, n. 9, aveva aggiunto, nella formulazione originaria, il comma 1-bis al presente articolo, il cui testo era il seguente: «1-bis. Per le nomine riguardanti gli enti, le cui proposte legislative di riordino risultino essere state presentate alla data del 31 agosto 2002, il termine di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 2 agosto 2002, n. 16, è di centottanta giorni.».

(7) Per le successive proroghe del termine di novanta giorni vedi l'art. 1, L.R. 8 novembre 2002, n. 37, e l'art. 2, L.R. 24 dicembre 2002, n. 44. Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, L.R. 27 settembre 2002, n. 22 concernente la proroga del termine per le nomine riguardanti gli enti le cui proposte legislative di riordino risultino essere state presentate alla data del 31 agosto 2002.

(8) Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 6 giugno 2003, n. 24.

(9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

(10) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

(11) Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 4, L.R. 27 settembre 2002, n. 22. Il testo originario era così formulato: «Per i fini di cui ai commi 1 e 2».

Art. 9

Abrogazione.

1. Sono abrogate la *legge regionale 22 aprile 1993, n. 11*, così come integrata e modificata, ed ogni altra norma non compatibile con la presente legge.

Art. 10

Entrata in vigore.

Normativa comparata – Regione Molise

L.R. 2 agosto 2002, n. 16.

Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

REGIONE PIEMONTE

L.R. 23 marzo 1995, n. 39.

Criteria e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.

Publicata nel B.U. Piemonte 24 marzo 1995, Suppl. n. 12.

Il decorso dei termini previsti dalla presente legge è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione, per effetto dell'*art. 1, L.R. 7 aprile 2000, n. 40*. Vedi, anche, l'*art. 2* della suddetta legge, il *Comunicato 18 novembre 2004* e la *Delib.G.R. 18 giugno 2007, n. 33-6182*.

Art. 1

1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali, convenzioni o Statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla *legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6* (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) e quelli in Commissioni giudicatrici di concorso.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, Regolamenti, Statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la legge, il regolamento o lo Statuto, relativamente all'incarico, prevedono la possibilità di designare o nominare quale componente l'assessore regionale competente per materia, la Giunta regionale o il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono decidere di provvedere direttamente alla designazione o alla nomina, anche in deroga alle procedure di cui alle presente legge ⁽³⁾.

3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.

(3) Comma aggiunto dall'*art. 20, L.R. 28 dicembre 2012, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25* della medesima legge).

Art. 2

1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di

Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Consorzi e Comitati spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).

2. Le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle società, nonché la nomina e la designazione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta regionale.

3. Le nomine attribuite alla Giunta regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consultiva per le nomine, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ⁽⁴⁾, nel rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'art. 72, commi 3 e 6, dello Statuto ^{(5) (6)}.

(4) Si veda la legge 22 maggio 1971, n. 338.

(5) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

(6) I criteri per le nomine in enti e istituzioni operanti nell'ambito dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi del presente comma, sono stati approvati con Delib.G.R. 28 febbraio 2000, n. 44-29481.

Art. 3

1. Fatte salve le competenze in materia di programmazione e controllo sui risultati attribuite al Consiglio regionale dallo Statuto della Regione, sono assegnate alla Giunta regionale le competenze in materia di indirizzo, coordinamento e controllo sugli Enti strumentali e Società a partecipazione regionale.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 4

1. Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto.

Art. 5

1. Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo 4, o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione, non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione e il loro numero, il Consiglio regionale, su proposta della Commissione consiliare competente per materia, sentito l'Assessore competente, procede alla loro individuazione.

2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e mantiene la propria validità anche per le nomine da effettuarsi successivamente ⁽⁷⁾.

(7) Con Delib.C.R. 13 giugno 2006, n. 76-19792 sono state individuate, ai sensi del presente articolo, le associazioni di cui alla presente legge.

Art. 6

1. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2. La Commissione consultiva per le nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, può procedere all'audizione del candidato.

3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati motivi di giustificazione.

4. Il parere della Commissione consultiva per le nomine fa specifico riferimento ai requisiti richiesti ai candidati per la nomina da effettuarsi.

Art. 7

[1. Per le nomine di competenza della Giunta regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine la verifica sulla rispondenza delle nomine stesse ai criteri di cui all'articolo 2, comma 3, e sul rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi del terzo e dell'ultimo comma dell'articolo 72 dello Statuto ⁽⁸⁾.

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consultiva per le nomine, nel termine di venti giorni prima della data entro la quale la nomina deve essere effettuata, lo schema del provvedimento con gli elementi necessari alle verifiche di competenza della Commissione stessa] ⁽⁹⁾.

(8) Si veda la legge 22 maggio 1971, n. 338.

(9) Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

Art. 8

1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale l'elenco, predisposto dalla Commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale. Tale elenco dovrà indicare:

a) l'Ente o l'organismo e l'incarico cui si riferisce la nomina;

b) la data entro cui dovrà essere effettuata;

c) l'eventuale titolare del potere di designazione ai sensi dell'articolo 4;

d) i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico;

e) i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli Enti.

2. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 la Commissione consultiva per le nomine verifichi la necessità di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine, può procedere con le stesse modalità del comma 1 all'integrazione degli elenchi.

3. L'Ufficio di Presidenza dispone anche la pubblicazione delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferma degli organi in scadenza al termine della legislatura.

4. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni.

Art. 9

1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina ⁽¹⁰⁾.

Normativa Comparata – Regione Piemonte

L.R. 23 marzo 1995, n. 39.

Criteria e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, scaduto il termine di cui al comma 1, le proposte di candidatura vengono trasmesse, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine perché esprima il proprio parere.
3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le nomine, si verificano fatti nuovi, la Commissione può accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati già presentati nei termini di cui al comma 1, con nuovi nominativi.
4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte.
5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata.
6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole.
7. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio regionale.

(10) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 14 novembre 2001, n. 28. Il testo originario era così formulato: «1. Le candidature devono pervenire all'organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.».

Art. 10

1. Nel caso in cui una persona nominata dal Consiglio regionale ai sensi della presente legge venga a cessare dall'incarico per dimissioni, per incompatibilità o per altra causa, la Commissione consultiva per le nomine provvede immediatamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1. Tale pubblicazione è disposta d'ufficio dal Presidente della Commissione.
2. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva per le nomine esprime il parere previsto dall'articolo 9, comma 4.
3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, a seguire le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2 ⁽¹¹⁾.

(11) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

Art. 11

1. Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a pena di irricevibilità, a cura del proponente, dal curriculum personale del candidato da cui risulti:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

2. Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla *legge 18 gennaio 1992, n. 16* e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali).

3. Il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti devono recare in calce la firma autenticata del candidato.

Art. 12

1. Per tutte le nomine di cui all'articolo 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato a cura del Presidente dell'organo che vi ha provveduto.

Art. 13

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio regionale;

sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* e parlamentare europeo ⁽¹²⁾;

2) dipendenti della Regione - nei limiti di cui alla *legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10*: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato si dipendente regionale - e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina ⁽¹³⁾;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

(12) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 luglio 2013, n. 13. Il testo originario era così formulato: «1) Consiglieri regionali;».

(13) Il punto 2) è stato così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 1996, n. 9.

Art. 13-bis ⁽¹⁴⁾

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

(14) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 luglio 2013, n. 13.

Art. 14

1. Quando, successivamente alla nomina, intervengono condizioni previste come causa di ineleggibilità o vengono meno alcune delle condizioni per le quali si è proceduto alla nomina, l'organo che ha proceduto alla nomina od alla designazione procede con propria deliberazione alla dichiarazione di decadenza del nominato o designato dall'incarico ricoperto.

2. Nel caso si verificano, successivamente alla nomina o designazione, cause di incompatibilità, il nominato o designato è invitato dall'organo che lo ha nominato o designato a rimuovere tali cause entro quindici giorni.

3. Trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilità, è dichiarata la decadenza del nominato o designato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 15

1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatici e proposti in sede di assemblea per le Società, ovvero comunicate ai nominati da parte della Giunta regionale.

3. In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 o di grave inadempimento dei doveri che sono propri dell'incarico ricevuto, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono assumere i provvedimenti per la revoca, sentita, per le nomine di competenza del Consiglio regionale, la Commissione consultiva per le nomine ⁽¹⁵⁾.

(15) Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 giugno 2007, n. 33-6182.

Art. 16

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto della Regione ⁽¹⁶⁾, gli amministratori di nomina regionale sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazione avanzate dai Consiglieri regionali e dalla Giunta regionale, per il tramite dell'organo che li ha nominati.
2. Per le società a partecipazione regionale le disposizioni del comma 1 si applicano in quanto compatibili con le leggi dello Stato.
3. Sino all'entrata in vigore di specifica normativa, per le società delle quali la Regione sia azionista, nei dieci giorni precedenti la data per la quale è convocata l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, il Presidente della Giunta riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua conformità agli atti programmatici di indirizzo della Regione.

(16) Si veda la legge 22 maggio 1971, n. 338.

Art. 17

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o della Giunta regionale, per le nomine di rispettiva competenza, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sugli organi di informazione della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati essenziali relativi e dei proponenti.
-
-

Art. 18

1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo scaduti devono essere rinnovati, obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge, con l'eccezione di cui all'articolo 19.
2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1 per il rinnovo, la relativa competenza viene esercitata, con decreto rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, che procedono alla nomina tenendo anche conto delle candidature presentate ai sensi della presente legge, nonché, se previsto, del parere eventualmente espresso dalla Commissione consultiva per le nomine ⁽¹⁷⁾.
3. I nominati hanno l'obbligo di presentare i documenti di cui all'articolo 11 entro dieci giorni dalla comunicazione della intervenuta nomina.

Normativa Comparata – Regione Piemonte

L.R. 23 marzo 1995, n. 39.

Criteria e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.

4. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro rinnovazione, gli organi amministrativi decadono.

5. La normativa di cui al presente articolo si applica anche in tutti i casi in cui compete alla Regione la nomina di singoli rappresentanti o il parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo. In tale caso il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1.

(17) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

Art. 19

1. Per quanto riguarda gli organi che hanno come scadenza il termine della legislatura, le candidature dovranno pervenire entro trenta giorni dalla prima seduta del rinnovato Consiglio, e gli organi competenti dovranno provvedere alle nomine entro novanta giorni a partire dalla stessa data ⁽¹⁸⁾.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, gli organi scaduti di cui si deve provvedere alla rinnovazione, rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1.

3. Gli stessi termini si applicano ai casi di nomine di competenza del Consiglio che vengano comunque a scadere dopo lo scioglimento dello stesso.

4. Se, in tale periodo, il Consiglio regionale deve procedere a nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza la Giunta regionale assume la relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, osservando, per quanto applicabili, le disposizioni della presente legge.

(18) In sede di prima applicazione della legge, l'art. 1 della L.R. 17 agosto 1995, n. 68 ha disposto che il termine di 90 giorni è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 20

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni disposizione contraria e, in particolare, la *legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10* (Criteria e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale), la *legge regionale 22 luglio 1986, n. 29* (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 4, della *legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10*), la *legge regionale 30 luglio 1986, n. 30* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10*) e la *legge*

Normativa Comparata – Regione Piemonte

L.R. 23 marzo 1995, n. 39.

Criteria e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.

regionale 17 aprile 1990, n. 29 (Norme per l'applicazione della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 29, durante il periodo di cessato esercizio delle funzioni del Consiglio regionale connesso al suo rinnovo).

REGIONE UMBRIA

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Publicata nel B.U. Umbria 29 marzo 1995, n. 16, edizione straordinaria.

TITOLO I

Disciplina delle nomine di competenza regionale

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione.
 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche o uffici già rivestiti; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti amministrativi, il cui atto finale è di competenza degli organi regionali ⁽³⁾.
 3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi ⁽⁴⁾.
-

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 30 giugno 1999, n. 18.*

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

Art. 2

Competenze in materia di nomine e designazioni.

1. Spettano al Consiglio regionale le nomine e designazioni negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi che non costituiscono strumenti diretti dell'indirizzo politico e amministrativo del governo regionale, ovvero svolgano funzioni istituzionali o di studio e ricerca, così come individuati con apposita delibera del Consiglio regionale.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

2. Sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati ivi comprese quelle in fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Civile ⁽⁵⁾.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, spettano al Presidente della Giunta regionale le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari di fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal codice civile ⁽⁶⁾.
4. Spetta alla Giunta regionale ogni altra nomina o designazione negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi, che non sono di competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.
5. Le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale sono effettuate con la procedura del voto limitato. A tal fine ogni consigliere non può disporre di un numero di voti superiore ai due terzi del numero complessivo dei candidati da nominare o da designare ⁽⁷⁾.
6. Nelle ipotesi di nomine o designazioni effettuate con la procedura del voto limitato ai sensi del comma 5, la decadenza, le dimissioni o il decesso anche di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo ⁽⁸⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 4 agosto 2014, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per le norme transitorie, vedi l'art. 6 della suddetta legge.

(6) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 4 agosto 2014, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per le norme transitorie, vedi l'art. 6 della suddetta legge.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

(8) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 30 giugno 1999, n. 18.

Art. 2-bis*Atti di nomina e designazioni.*

1. Gli atti di nomina e designazione sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Le deliberazioni di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità indicate dall'art. 3 e del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. Degli atti di nomina e designazione deliberati dalla Giunta regionale è data notizia, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione. Gli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale partecipazione regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito informatico della Regione e aggiornati semestralmente ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

(9) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 10, comma 4, lettera a), L.R. 29 marzo 2007, n. 8*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 8, comma 3, L.R. 26 marzo 2008, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «4. Gli atti di nomina e designazione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Regione, con aggiornamento semestrale, e degli stessi viene data notizia agli organi di informazione».

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 3, L.R. 21 marzo 1997, n. 8*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Art. 3

Condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità.

1. Salvo diversa disposizione di legge, non possono essere nominati e designati agli incarichi di cui alla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali ⁽¹¹⁾;

b) i dipendenti regionali addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti oggetto di nomina o che vi sono stati addetti nell'anno antecedente la nomina medesima;

c) i membri di organi consultivi cui compete di esprimere parere sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina;

d) coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ⁽¹²⁾;

f) i membri delle segreterie regionali di partiti e di movimenti politici.

2. Non possono essere nominati agli incarichi di competenza regionale coloro che si trovino nelle condizioni previste all'*art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modificazioni o che abbiano riportato condanne penali, per reati societari, fallimentari o bancari.

3. Alle persone nominate ad incarichi di competenza regionale si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

4. Le condizioni di ineleggibilità di cui al comma 1 e 2, qualora si verificano successivamente al conferimento dell'incarico, comportano la decadenza dall'incarico stesso.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

5. ... ⁽¹³⁾.

(11) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

(12) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

(13) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

Art. 4

Divieto di cumulo-reincarichi.

1. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili.

2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ⁽¹⁴⁾.

3. Decorso inutilmente tale termine, si decade dall'ultimo incarico conseguito.

4. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente, di norma, i due mandati, e comunque non superiore a dieci anni.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

Art. 5

Inizio del procedimento.

... ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 9, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

Art. 6

Presentazione delle candidature e deliberazione.

... ⁽¹⁶⁾.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

(16) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 9, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

Art. 7

Adempimenti successivi alla nomina.

1. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina o designazione, il nominato o designato deve comunicare per iscritto la propria accettazione all'organo che lo ha nominato o designato, dichiarando nel contempo l'inesistenza o la intervenuta cessazione delle condizioni di cui all'*art. 2* e comunque di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'incarico assunto.
2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.
3. [Il nominato o designato è tenuto a trasmettere all'organo che gli ha conferito l'incarico, annualmente, pena la decadenza, copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa] ⁽¹⁷⁾.

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 6, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.* Successivamente il comma 3 è stato abrogato dall'*art. 3, L.R. 30 giugno 1999, n. 18.*

Art. 8

Albo delle nomine.

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.
2. Nell'albo devono comunque essere indicati:
 - a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono incarichi;
 - b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;
 - c) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;
 - d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
 - e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.
4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'albo.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

5. L'albo è annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, aggiornato semestralmente e pubblicato nel sito informatico della Regione ⁽¹⁸⁾.

(18) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 4, lettera b)*, L.R. 29 marzo 2007, n. 8.

Art. 9
Deleghe ⁽¹⁹⁾.

[1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.

2. I Comuni effettuano le nomine di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo e ne danno comunicazione al Consiglio regionale, per gli adempimenti previsti all'*art. 8*].

(19) Articolo abrogato dall'*art. 26, comma 2, L.R. 28 novembre 2014, n. 25*.

Art. 10
Doveri inerenti al mandato.

1. Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati negli enti e aziende dipendenti dalla Regione e in società a partecipazione regionale sono tenuti a conformarsi agli indirizzi generali definiti dagli organi regionali per i settori di competenza.

2. Coloro che sono stati nominati amministratori o sindaci revisori negli enti, aziende e società di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla Giunta regionale e dalle commissioni consiliari.

3. Per le società a partecipazione regionale la disposizione di cui al comma 2 si applica in quanto compatibile con le leggi dello Stato.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l'organo regionale che ha provveduto alla nomina può revocarla ⁽²⁰⁾.

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 7, L.R. 21 marzo 1997, n. 8*.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Art. 11

Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca.

1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.
2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.
3. Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo che si pronuncia entro i dieci giorni successivi.
4. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.
5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina.
6. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12

Abrogazioni.

1. È abrogata la *legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71* (Nuove norme per la disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Regione in Enti ed Associazioni) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) art. 2, primo comma, n. 4 della *legge regionale 19 luglio 1972, n. 8* («Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica»);
 - b) art. 2, primo comma, n. 6, 7, 8, 9 e 12 della *legge regionale 18 agosto 1972, n. 19* («Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale»);
 - c) art. 2, primo comma, n. 2, 3 e 4 della *legge regionale 18 agosto 1972, n. 17* («Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati»);
 - d) all'*art. 1, primo comma, della legge regionale 19 luglio 1979, n. 34* (Adesione della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni), sono soppresse le parole: «... deliberate con atti amministrativi del Consiglio regionale».

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

TITOLO II

Proroga degli organi amministrativi

Art. 13

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici e di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti.

Art. 14

Scadenza e ricostituzione degli organi.

1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 13, esercitano le loro funzioni fino alla scadenza e non possono essere prorogati, tranne che sia diversamente disposto, in modo espresso, dalla legge.
2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi. Per le nomine e designazioni del Consiglio regionale le stesse sono iscritte d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo cui si riferiscono ⁽²¹⁾.
3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli articoli 17 e 18.
4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.
5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

(21) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 8, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

Art. 15

Scadenza per fine legislatura.

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.

3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.

Art. 16

Nomine su designazione.

1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno, precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 15.

2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato con le designazioni successivamente pervenute.

3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.

4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronunzia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva: ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

Art. 17*Regime di proroga.*

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è nullo.

2. Decorso il periodo di proroga di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

3. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.

Art. 18*Responsabilità.*

... ⁽²²⁾.

(22) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 9, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

Art. 19*Norme transitorie e finali.*

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 dell'art. 2 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta, la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga di astenersene per motivi di opportunità.

Normativa comparata - Regione Umbria

L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio proposte di riordino degli organi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo presso la Regione e gli enti regionali dipendenti, secondo i criteri stabiliti dall'*art. 1, comma 28 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, nonché proposte di soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano in caso di sostituzione per decadenza, dimissioni o morte di singoli componenti di organi collegiali, costituiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano altresì in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora le nomine possano essere effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone già candidate nel procedimento di nomina dell'organo interessato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

REGIONE VENETO

L.R. 22 luglio 1997, n. 27.

Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.

Publicata nel B.U. Veneto 22 luglio 1997, n. 59.

In deroga a quanto disposto dalla presente legge vedi l'*art. 5, L.R. 30 giugno 2006, n. 9.*

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni.
 2. La presente legge si applica altresì agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici, delle persone giuridiche e di altri organismi, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.
 3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizioni di legge.
-

Art. 2

Competenza alle nomine e alle designazioni.

1. La competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.
 2. Spettano al Presidente della Regione o alla Giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.
-

Art. 3

Durata e scadenza degli organi.

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione ⁽³⁾.

(3) A norma dell'art. 1, comma 9, L.R. 16 dicembre 1999, n. 53, le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi dell'Ente fiera di Verona. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, L.R. 24 dicembre 1999, n. 57 in deroga a quanto qui disposto i componenti della commissione di valutazione di cui allo stesso articolo durano in carica due anni.

Art. 4

Ricostituzione degli organi.

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.
2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga sono nulli.
5. Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere ricostituiti. Decorso il termine massimo di proroga di cui al comma 2, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi decadono e gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
6. Nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 la Regione provvede al rinnovo delle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine di durata previsto per ciascuna nomina o designazione.

Art. 5

Pubblicazione delle nomine e delle designazioni.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:

- a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, da effettuare nell'anno successivo;
- b) il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere effettuate;
- c) le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;
- d) l'organo regionale a cui competono.

2. Il Presidente della Regione con le stesse modalità di cui al comma 1 provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonché per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, stabilendo, ove non previsto, il termine entro cui devono essere effettuate, nonché il termine entro cui devono essere presentate le proposte di candidatura.

3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui all'elenco pubblicato sul Bollettino Ufficiale ai sensi del comma 1, novanta giorni prima del termine entro cui devono essere fatte le nomine e designazioni e, nei casi di cui al comma 2, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco nel Bollettino Ufficiale.

Art. 6

Presentazione delle proposte di candidatura.

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:

a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;

b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.

3. Le proposte di candidatura devono indicare:

a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;

b) il titolo di studio;

c) un curriculum attestante la professione o l'occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della

designazione, nonché contenente l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.

4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla *legge 18 gennaio 1992, n. 16* e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest'ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.

5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dei dati e della documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell'articolo 7⁽⁴⁾.

5-ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5-bis⁽⁵⁾.

6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.

7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.

8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.

8-bis. Ai fini di quanto previsto dall'*articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675* e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo⁽⁶⁾.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 9 dicembre 2005, n. 25.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 9 dicembre 2005, n. 25.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 1° giugno 1999, n. 26.

Art. 6-bis

Riapertura dei termini.

1. All'inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
 2. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
 3. Si applicano i commi 3 e seguenti dell'articolo 6 ⁷.
-

(7) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 5 agosto 2010, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 2 della medesima legge.

Art. 7

Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

1. La competente struttura della Segreteria generale provvede a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o la designazione; trasmette la documentazione con gli esiti dell'istruttoria alla Commissione consiliare competente, che formula la relativa proposta per il Consiglio regionale.
 2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.
 3. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari.
-
-

Art. 8

Maggioranza prescritta per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni a maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da nominare o designare, quando siano in numero superiore a due.
2. In caso di parità di voto tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3. [Il Difensore civico, di cui alla *legge regionale 6 giugno 1988, n. 28* e il titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, di cui alla *legge regionale 9 agosto 1988, n. 42* sono nominati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati] ⁽⁸⁾.

(8) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera e), L.R. 24 dicembre 2013, n. 37. Per le norme transitorie vedi quanto previsto dall'art. 19 della medesima legge.

Art. 9

Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione.

1. Le competenti strutture della Giunta regionale provvedono a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o designazione.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente della Regione ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.
3. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale provvedono alle nomine e alle designazioni di propria competenza entro i termini previsti.
4. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora la Giunta regionale non proceda alle nomine o alle designazioni ad essa spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 10

Incompatibilità.

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a

livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.

2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.

4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni ⁽⁹⁾.

5. [Al Difensore civico, di cui alla *legge regionale n. 28 del 1988* e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla *legge regionale n. 42 del 1988* si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall'*articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1988* come sostituito dall'*articolo 52 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6* e dall'*articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1988* come sostituito dall'*articolo 51 della legge regionale n. 6 del 1996*. Sono abrogati il comma 5 dell'*articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28* e il comma 4 dell'*articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42* ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

(9) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera a), L.R. 28 gennaio 2000, n. 5. Il testo originario così disponeva: «4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati.».

(10) Periodo aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera b), L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

(11) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera e), L.R. 24 dicembre 2013, n. 37. Per le norme transitorie vedi quanto previsto dall'art. 19 della medesima legge.

Art. 11

Comunicazione della nomina o designazione.

1. Il Presidente del Consiglio regionale ovvero il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, danno comunicazione immediata dell'avvenuta nomina o designazione all'interessato.

Art. 12

Comunicazione dell'accettazione.

1. Coloro che sono nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
 - a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'articolo 10;
 - b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;
 - c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Qualora successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenute, a pena di decadenza, a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.
3. Comunicazione analoga a quella prevista dalla lettera c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
4. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze sulla nomina o designazione ⁽¹²⁾.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 25, comma 2, L.R. 28 gennaio 2000, n. 5. Il testo originario così disponeva: «Art. 12. Comunicazione dell'accettazione. 1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'articolo 10;

b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere.

2. Entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quale risultante dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenute a pena di decadenza a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

4. Analoga comunicazione, per quanto concerne il comma 2, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

5. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.».

Art. 13*Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate.*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, è pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun nominato o designato:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
 - b) il titolo di studio;
 - c) la professione o l'occupazione abituale.
-

Art. 14*Abrogazione.*

1. Sono abrogati:

- a) la *legge regionale 31 agosto 1983, n. 46*;
 - b) la *legge regionale 1 settembre 1993, n. 46*;
 - c) l'*articolo 50 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6* ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.
-

(13) Nel B.U. il provvedimento era indicato erroneamente con il n. 26.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 25, comma 3, L.R. 28 gennaio 2000, n. 5. Il testo originario così disponeva: «Art. 14. Abrogazione. 1. Sono abrogati la legge regionale 1° settembre 1993, n. 46 e l'articolo 50 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.».

Art. 15*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3 si fa fronte con i fondi annualmente stanziati dalla legge di bilancio nel capitolo n. 5192 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e successivi.

Art. 16*Norma finale e transitoria.*

1. A modifica di quanto previsto dalle singole leggi regionali le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 si applicano anche agli organi, la cui durata è diversa da quella della legislatura, in carica o in corso di nomina alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, a modifica di quanto previsto dalle singole leggi regionali, agli organi di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli organi che vengono a scadenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rinnovati fino alla fine della stessa legislatura, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 ⁽¹⁵⁾;
 - b) gli organi la cui scadenza è prevista in epoca successiva alla fine della legislatura in corso all'entrata in vigore della presente legge durano in carica fino alla fine della medesima legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
3. L'incompatibilità derivante dalla carica di tesoriere e/o segretario amministrativo in associazioni e sindacati non si applica alle nomine e alle designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della *legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6*.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni del Collegio dei garanti istituito ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 46*.
5. L'attestazione da parte del Collegio dei garanti, ai sensi dell'*articolo 8 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 46* effettuata alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle proposte di candidatura e di autocandidatura, sostituisce l'istruttoria prevista dagli articoli 7 e 9.

(15) In deroga a quanto previsto dalla presente lettera, vedi quanto previsto dall'art. 25, comma 4, L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

Art. 17*Nomine presso le Aziende di promozione turistica e l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.*

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.), di cui alla *legge regionale 16 marzo 1994, n. 13*, è confermata la procedura prevista dagli articoli 13, 14 e 15 della medesima legge regionale, intendendosi il riferimento al comma 6 dell'*articolo 6 della legge regionale n. 46 del 1993*, contenuto nell'*articolo 15, comma 3 della legge regionale n. 13 del 1994*, sostituito con il riferimento all'articolo 6 comma 8 della presente legge.

Normativa Comparata – Regione Veneto
L.R. 22 luglio 1997, n. 27.

Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.

2. Per la nomina del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) è confermata la procedura prevista rispettivamente dall'articolo 10, comma 3 e dall'*articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.*

Art. 18

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
